Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 16 marzo 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1655.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli enti locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1655.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli enti locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1946, e relative tabelle, per il trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori Provinciali Imposte Dirette e Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Nazionale Lavoratori di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie Imposte Dirette;

Visto l'accordo collettivo nazionale 21 novembre 1946, per l'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 marzo 1946;

Visto l'accordo collettivo nazionale 2 aprile 1948, per l'unificazione dei coefficienti di scala mobile e la rivalutazione dell'indennità di mensa per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da privati, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Sezione Privati della Federazione Nazionale Lavoratori di Esattorie, Tesorerie Enti Locali e Ricevitorie Imposte Dirette;

Vista la convenzione collettiva nazionale 15 giugno 1950, relativa alla determinazione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali gestite dalle aziende di credito (escluse le casse di risparmio, i monti di credito su pegno e enti equiparati), stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori Ricevitori delle Imposte Dirette e Tesorieri di Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 7 aprile 1954, relativo alla revisione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, la Federazione Italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 giugno 1954, relativo all'orario di lavoro del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 7 aprile 1954;

Visto l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954, per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e il Sindacato Nazionale del Personale Direttivo di Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 18 dicembre 1954, concernente la misura degli assegni familiari e l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo di Esattorie, Ricevitorie Imposte e Tesorerie;

Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, sulla scala mobile per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, concernente l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche e da privati e l'integrazione degli assegni familiari al personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo in pari data;

Visto l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1956, relativo all'adeguamento del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 27 febbraio 1957, per l'adeguamento del trattamento economico dei funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie e Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Collettori Funzionari e Capi Ufficio;

Vista la convenzione collettiva nazionale 27 luglio 1957, modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale 13 dicembre 1941 per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazio-

nale Personale Direttivo Esattorie Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Collettori Funzionari e Capi Ufficio delle Esattorie delle Imposte Dirette, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Ufficiali e Messi Esattoriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 luglio 1958, sulle ferie spettanti agli impiegati ed ai funzionari dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;

Visto l'accordo collettivo nazionale 11 agosto 1958, sul trattamento di malattia per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla nuova misura degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno;

tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, la Federazione Italiana Lavoratori Servizi Tributari e delle Assicurazioni, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie, Ricevitorie delle Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali - C.I.S.L. -;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari, stipulato tra la Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali e la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Ufficiali e Messi Esattoriali - C.I.S.L. -;

ai quali ha aderito, in data 4 agosto 1960, l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati - U.I.L. -:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 141 del 25 febbraio 1961, delle convenzioni e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1946, relativo al trattamento economico del personale dipendente da esattorie, ricevitorie delle imposte dirette e tesorerie enti locali;

l'accordo collettivo nazionale 21 novembre 1946, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 2 aprile 1948, relativo alla unificazione dei coefficienti di scala mobile ed alla rivalutazione della indennità di mensa per il personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da privati;

la convenzione collettiva nazionale 15 giugno 1950, relativa alla determinazione del trattamento economico per il personale dipendente da esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali gestite dalle aziende di credito (escluse le casse di risparmio, i monti di credito su pegno ed enti equiparati);

l'accordo collettivo nazionale 7 aprile 1954, relativo alla revisione del trattamento economico per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 26 giugno 1954, relativo all'orario di lavoro del personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954, relativo ai funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 18 dicembre 1954, relativo alla misura degli assegni familiari ed all'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio;

l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, relativo alla scala mobile per il personale dipendente dalle esattorie, ricevitorie imposte dirette e tesorerie enti locali;

l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1956, relativo all'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per il personale dipendente dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche e da privati ed all'integrazione degli assegni familiari al personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche;

l'accordo collettivo nazionale 13 luglio 1956, relativo alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1956, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari;

l'accordo collettivo nazionale 27 febbraio 1957, relativo all'adeguamento del trattamento economico dei funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

la convenzione collettiva nazionale 27 luglio 1957, modificativa ed aggiuntiva del contratto collettivo nazionale 13 dicembre 1941 relativo al personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno;

l'accordo collettivo nazionale 12 luglio 1958, relativo alle ferie spettanti agli impiegati ed ai funzionari dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;

l'accordo collettivo nazionale 11 agosto 1958, relativo al trattamento di malattia per il personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da banche;

l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla nuova misura degli assegni familiari per i lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette gestite da casse di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno;

l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla revisione del trattamento economico dei funzionari dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette;

l'accordo collettivo nazionale 30 luglio 1959, relativo alla revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette, esclusi i funzionari;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole delle convenzioni e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativi così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle esattorie, dalle ricevitorie delle imposte dirette e dalle tesorerie degli enti locali gestite da privati, banche, casse di risparmio, monti di credito su pegno ed enti equiparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 20. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 28 MARZO 1946 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE ENTI LOCALI

Il giorno 28 marzo 1946, nella sede dell'A.N.E.R.T., in Roma, via Nazionale n. 243,

tra

la ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE E TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI, rappresentata dal Presidente avv. *Eriberto Morsiani*, dai Vice Presidenti comm. *Francesco Guzzardi* e cav. *Pietro Mancini*, dai Membri del Comitato direttivo dott. *Vittorio Alberini*, rag. *Angelo Casalino*, cav. uff. *Gino Ducci*, comm. *Antonio Esposito*, dott. *Camillo Monzeglio*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DI ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE IMPOSTE DIRETTE, rappresentata dai Segretari nazionali sigg. dott. *Paolo Consoni*, nella sua qualifica e quale delegato dei sigg. rag. *Foscaro Grompi* e dott. *Egidio Garneri, Luigi Cucci*, nella sua qualifica e quale delegato del sig. *Mario Giambartolomei, Licata Calogero*, nella sua qualifica e quale delegato del sig. *Antonino Impallomeni, Giuseppe Manca, Raffaele Viglione*, assistiti dal dott. *Renato Bitossi* della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e dall'avv. *Gaetano Barrabini*, legale della Federazione stessa;

— premesso e dichiarato da parte dell'A.N.E.R.T. che le trattative si sono svolte secondo le direttive e le autorizzazioni del Ministero delle Finanze, all'uopo intervenuto, ed in conseguenza dei provvedimenti integrativi che lo stesso si è impegnato ad attuare a favore della Categoria;

— si è stipulato il seguente accordo collettivo di lavoro:

Art. 1.

Il trattamento economico mensile del personale dipendente da Esattorie, Ricevitorie delle Imposte Dirette e Tesorerie Enti Locali, è costituito da:

a) stipendio come da unite tabelle (allegati *A*, *A*-1, *A*-2);

b) indennità di carica;

c) compartecipazione sui diritti di tariffa per i Collettori dirigenti, ove esista;

d) compenso ai Messi notificatori per gli atti notificati;

e) percentuale sui diritti di tariffa (per la sola parte che non è data a titolo di rimborso spese) agli Ufficiali esattoriali.

Vengono, inoltre, corrisposte annualmente le seguenti gratificazioni:

f) 13ª mensilità (gratificazione di Natale) nella misura di una mensilità per tutto il personale;

g) gratificazione di esercizio di tre mensilità per i Funzionari, per Collettori dirigenti di capoluoghi di provincia, e per i Collettori dirigenti che alla data del 31 dicembre 1945 avevano non meno di 10 dipendenti, nonchè ai Capi ufficio con non meno di cinquanta dipendenti; due mensilità per tutti gli altri dipendenti.

La gratificazione di esercizio sarà corrisposta nel corso dell'anno, salvo conguaglio, come segue:

1ª mensilità con la retribuzione del mese di aprile;

2ª mensilità con la retribuzione del mese di agosto;

3ª mensilità (per coloro che ne hanno diritto a norma della lettera *g*) con la retribuzione del mese di dicembre.

Art. 2.

In aggiunta al trattamento contrattuale di cui all'art. 1 viene corrisposta a tutto il personale una integrazione di contingenza come da unite tabelle (allegati *B*, *B*-1, *B*-2) nonchè una indennità di contingenza come da unita tabella (allegato *C*).

Per la distinzione della località in rapporto alla popolazione, vale esclusivamente l'ultimo censimento ufficiale generale (attualmente quello del 1936).

Art. 3.

Agli Ufficiali esattoriali che ne fruiscono contrattualmente o di fatto alla data di stipulazione del presente accordo, verrà corrisposta una percentuale sui diritti di tariffa effettivamente riscossi, che sarà quella in atto, e cioè, con le maggiorazioni di legge e convenzionali, da calcolarsi sulla base della nuova tabella approvata con Decreto Ministeriale 9 luglio 1945.

Per le percentuali che in atto, calcolate come sopra, superino il 50 %, si apporterà una riduzione del 50 % sul supero.

Il lavoratore, invece del trattamento di cui al comma precedente, ha facoltà di conservare la misura percentuale in atto, escluso l'aumento di cui al R.D.L. 7 dicembre 1943, n. 23 e al D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303.

Per le Esattorie dove sia in vigore una percentuale di diritti di tariffa per la zona di campagna, particolare e diversa da quella per la zona urbana, la prima percentuale non viene ridotta ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La compartecipazione sui diritti di tariffa di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 è dovuta ai Collettori dirigenti che in atto ne fruiscono ed è calcolata sulla tabella approvata col succitato Decreto Ministeriale 9 luglio 1945.

Art. 4.

Ai collettori non funzionari, inscritti all'Albo Nazionale dei Collettori e che siano addetti esclusivamente a servizi esattoriali per i quali occorre la patente, esclusi i cassieri non capi ufficio, viene corrisposta una indennità di carica mensile da L. 100 a L. 600, variabile come appresso:

sedi con popolazione sino a 10.000 abitanti, L. 100;

sedi con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, L. 250;

sedi con popolazione da 30.000 a 200.000 abitanti, L. 400;

sedi con popolazione con oltre 200.000 abitanti, L. 600.

A coloro ai quali sia stata espressamente conferita dall'azienda la qualifica di capo ufficio, viene corrisposta una indennità di carica mensile da L. 300 a L. 1.000 variabile come appresso in relazione all'importanza dell'Esattoria cui sono preposti:

sedi con popolazione sino a 10.000 abitanti, L. 300;

sedi con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, L. 500;

sedi con popolazione da 30.000 a 200.000 abitanti, L. 750;

sedi con popolazione con oltre 200.000 abitanti, L. 1.000.

Ai Collettori dirigenti con meno di 10 dipendenti e che godano attualmente della compartecipazione sui diritti di tariffa, viene corrisposta l'indennità di carica nella misura spettante ai capi ufficio, ai sensi del precedente comma, maggiorata del 25 %.

Ai Collettori dirigenti con meno di 10 dipendenti e che non godano attualmente della compartecipazione sui diritti di tariffa, viene corrisposta una indennità di carica pari a quella di cui al 2° comma del presente articolo, maggiorata del 50 %.

Ai Collettori dirigenti con non meno di 10 dipendenti e che non godano attualmente della compartecipazione sui diritti di tariffa, viene corrisposta una indennità di carica pari al 75 % di quella stabilita al 2° comma del presente articolo, oltre al trattamento di cui al successivo articolo.

Art. 5.

Il trattamento economico mensile dei dipendenti ai quali l'azienda bancaria abbia espressamente riconosciuta la qualifica di funzionario ed a coloro ai quali tale qualifica verrà riconosciuta in seguito all'inquadramento di cui all'art. 15 si determina applicando la maggiorazione del 25 % sullo stipendio (allegato *A*), e sull'integrazione di contingenza (allegato *B*).

Uguale trattamento economico si applica ai collettori dirigenti dei capoluoghi di provincia, ai collettori dirigenti che alla data del 31 dicembre 1945 avevano non meno di 10 dipendenti, ed ai capi ufficio con non meno di cinquanta dipendenti.

Art. 6.

A modifica degli accordi in vigore, nelle località in cui non funziona la mensa aziendale od interaziendale verrà corrisposta a tutto il personale, per i periodi in cui spetta l'intera retribuzione e per 12 mensilità annuali, una indennità mensile di mensa di:

L. 900 per le località assegnate alla 1ª categoria agli effetti della indennità di contingenza;

L. 750 per le località assegnate come sopra alla 2ª categoria;

L. 600 per le località assegnate come sopra alla 3ª categoria;

L. 400 per le località assegnate come sopra alla 4ª categoria;

L. 250 per le località assegnate come sopra alla 5ª categoria.

Art. 7.

Il trattamento economico contemplato dal presente accordo si intende comprensivo e sostitutivo di tutti i trattamenti economici finora in essere, esclusi gli assegni familiari corrisposti per conto della cassa unica gestita dall'I.N.P.S., l'indennità di rischio, l'indennità di combattenti ove esista, gli eventuali trattamenti contrattuali personali conferiti per particolari funzioni non disciplinate dal presente contratto, l'indennità per lavoro svolto in locali sotterranei, l'indennità di tram. Rimane anche la quota di reintegro R. Mobile Categ. C-2 di cui al R.D.L. 30 gennaio 1933, n. 18 e successivi accordi sindacali di carattere generale e dalle disposizioni in materia eventualmente contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonchè gli aggi di riscossione.

Art. 8.

Le misure delle diarie per ogni giorno di trasferta o missione, a modifica delle disposizioni in vigore, vengono stabilite come segue:

Funzionari e collettori dirigenti . .	L.	360
Impiegati	»	300
Messi notificatori e commessi . . .	»	250

In via temporanea e fintanto che rimangono in vigore le indennità di contingenza e l'integrazione di contingenza di cui all'art. 2, verrà corrisposto in aggiunta alla diaria un concorso spese di contingenza nella misura di L. 400 per ogni giorno di trasferta o missione.

In casi particolari potrà essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate.

Tale concorso spese s'intende riferito alle trasferte o missioni compiute in località classificate nella 1ª categoria ai fini della indennità di contingenza. Per tra-

sferte o missioni compiute in altre località la suddetta misura di L. 400 sarà ridotta nella stessa proporzione della indennità di contingenza.

Le diarie e il concorso spese di contingenza sopra indicati saranno corrisposte per intero quando vi sia la consumazione di due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza, in proporzione di un terzo rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento.

Qualora la missione avesse una durata superiore ai 10 giorni, le suddette misure delle diarie e del concorso spese di contingenza saranno ridotte rispettivamente delle sotto indicate percentuali, a partire dall'undicesimo giorno e sempre che il dipendente abbia avuto preventiva comunicazione scritta dalla azienda, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore ai 10 giorni:

riduzione del 10 % a partire dall'undicesimo giorno se la missione non supera i 30 giorni;

riduzione del 20 % a partire dall'undicesimo giorno se la missione supera i 30 giorni.

Art. 9.

L'orario, in deroga alle disposizioni contrattuali attualmente in vigore, è stabilito in 40 ore settimanali (46 settimanali per i commessi e gli uomini di fatica).

Art. 10.

Ferma restando la misura percentuale fissata dal contratto nazionale e contratti integrativi aziendali relativamente al lavoro straordinario, si conviene in via transitoria per la durata del presente contratto che la quota percentuale di maggiorazione del lavoro straordinario sia stabilita come segue:

per lavoro straordinario compiuto in
- giorno feriale (ore diurne): 10 %;
- giorno festivo: 15 %;
- durante la notte e cioè dalle ore 22 alle 6: 30 %.

La percentuale del compenso per lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale è fissata nel 15%.

La paga oraria si determina dividendo per 12 l'ammontare complessivo annuo dei seguenti emolumenti: stipendio, indennità di contingenza (escluse le maggiorazioni per persone a carico) integrazione di contingenza, indennità di carica, indennità di combattente ove esista, e gratificazioni di cui all'art. 1, dividendo ulteriormente il risultato per 172 (202 per i commessi e gli uomini di fatica).

Art. 11.

L'integrazione di contingenza (tabelle *B*, *B*-1 e *B*-2), l'indennità di contingenza (tabella *C*), stabilite dal presente accordo sono variabili in correlazione al mutamento del costo della vita, secondo le modalità e con le percentuali di variazione che verranno determinate con riferimento ai numeri indici ufficiali.

In conseguenza di ciò dopo il 1° luglio 1946 si procederà in merito dietro richiesta di una delle parti.

Art. 12.

L'indennità di contingenza (tabella *C*), l'integrazione di contingenza (tabelle *B*, *B*-1, *B*-2) l'indennità di mensa di cui all'art. 6, dato il loro carattere transitorio, non vengono considerate a nessun effetto come facenti parte della retribuzione e non sono soggette a contributi di sorta.

Art. 13.

Gli Ufficiali esattoriali che preesistentemente all'entrata in vigore del presente accordo, pur prestando servizio continuativo presso una stessa azienda, non percepiscono stipendio ma godono di una qualsiasi indennità di contingenza, debbono essere inquadrati con effetto dal 1° gennaio 1946, a cura degli organi previsti dall'art. 15.

Gli Ufficiali esattoriali che preesistentemente all'entrata in vigore del presente accordo, pur prestando servizio continuativo presso una stessa azienda, non percepiscono stipendio e non godono di alcuna indennità di contingenza dovranno usufruire di una indennità di contingenza stabilita nella somma di L. 30.000 annue per le Esattorie site in località superiori ai 20.000 abitanti e di L. 25.000 per le esattorie in località inferiori ai 20.000 abitanti.

Gli Ufficiali esattoriali in servizio saltuario hanno diritto al trattamento degli Ufficiali esattoriali di cui ai precedenti comma del presente articolo, in rapporto alle effettive prestazioni di servizio. In tal caso si garantisce una retribuzione minima di 5 giorni di lavoro al mese.

Art. 14.

I Messi notificatori ordinari hanno diritto al trattamento previsto dal presente accordo e dalle tabelle annesse.

Ove sia attualmente loro conferito, oltre gli assegni ordinari, anche un compenso per gli atti notificati, la misura di tale compenso viene maggiorata del 60 % rispetto a quella di cui fruiscono alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il trattamento economico dei messi straordinari e saltuari è determinato con criteri analoghi a quelli fissati con il presente accordo per gli ufficiali esattoriali saltuari, anche per quanto si attiene al minimo garantito dei giorni di lavoro mensili.

Ai messi notificatori senza stipendio verrà corrisposto un aumento del 150 % sull'attuale misura dei diritti di notifica.

Art. 15.

Per l'attuazione del presente accordo l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso, sarà determinato dalle singole aziende, dopo aver inteso la Commissione interna o il Fiduciario aziendale.

In mancanza della Commissione interna e del Fiduciario aziendale l'inquadramento sarà effettuato dalle singole aziende, dopo aver inteso il Sindacato Provinciale competente.

In caso di controversia fra le parti, saranno arbitri l'Associazione Provinciale degli Esattori e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori.

Art. 16.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo la differenza fra il trattamento economico lordo complessivo mensile risultante dall'applicazione dell'accordo stesso ed il precedente trattamento economico lordo complessivo mensile, non potrà in nessun caso essere inferiore a:

L. 2.000 mensili per il personale che presti servizio in località con oltre 20.000 abitanti;

L. 1.500 mensili per il personale che presti servizio in località fino a 20.000 abitanti;

L. 1.000 mensili per il personale che non abbia compiuto il 21° anno di età alla data di entrata in vigore del presente accordo.

I suddetti minimi mensili sono per 15 mensilità per gli impiegati e 16 per i funzionari, i Collettori dirigenti di capoluogo di provincia e per i collettori dirigenti che alla data del 31 dicembre 1945 avevano non meno di 10 dipendenti, nonchè per i capi ufficio con non meno di 50 dipendenti.

La maggiorazione concessa per conseguire i suddetti minimi, sarà considerata come assegno *ad personam*, assorbibile a seguito di futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 17.

L'indennità di rischio per i cassieri permanenti è fissata come appresso:

— per i cassieri che prestino servizio in Comuni fino a 10.000 abitanti: L. 300;

— per i cassieri che prestino servizio in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti: L. 500;

— per i cassieri che prestino servizio in Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti fino a 200.000 abitanti: L. 750;

— per i cassieri che prestino servizio in località superiori ai 200.000 abitanti: L. 1.000.

Per i cassieri occasionali le suddette misure di indennità di rischio verranno maggiorate del 100%, ma saranno loro corrisposte limitatamente ai giorni in cui prestino servizio.

Art. 18.

Il contributo di cui all'art. 5 del Regolamento di Previdenza per gli impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle II.DD. approvato con Decreto 3 maggio 1937, n. 1021 (deve essere calcolato su tutte le voci di cui all'art. 1 *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e per il numero di mensilità previste dallo stesso articolo.

Art. 19.

Fermi restando il trattamento di previdenza, la misura degli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S., il minimo garantito dall'art. 16 del presente contratto, la compartecipazione dei Collettori dirigenti e degli Ufficiali esattoriali e i diritti dei messi notificatori, nonchè tutte le indennità previste dal presente accordo, il trattamento economico tabellare di cui al presente accordo concernente il personale esattoriale, per il personale esattoriale dipendente da Istituti di Credito e Casse di Risparmio, non potrà essere superiore all'analogo trattamento economico tabellare per il personale bancario delle singole aziende di credito per la stessa località o per località d'importanza adeguata.

Art. 20.

I miglioramenti economici conseguiti dai lavoratori posteriormente alla data del 3 ottobre 1945 (sempre che non abbiano carattere integrativo della convenzione del 13 marzo 1945) sono da computarsi nei minimi stabiliti dall'art. 16 del presente contratto.

Art. 21.

Per tutto quanto, non diversamente disciplinato dal presente accordo, restano in vigore le preesistenti disposizioni legislative e contrattuali.

Restano del pari salve ed impregiudicate tutte le preesistenti condizioni contrattuali o di fatto più favorevoli ai lavoratori in quanto non espressamente disciplinate dal presente accordo.

Art. 22.

Al personale assunto in via straordinaria a norma dell'art. 5, 3° comma del contratto nazionale del 31 dicembre 1939, si applica il solo trattamento tabellare e l'indennità di mensa previsti dal presente accordo, ridotti del 15%.

Per l'eventuale periodo continuativo eccedente i primi tre mesi non si apporta la riduzione anzidetta.

Art. 23.

Il presente accordo avrà decorrenza con effetto dal 1° gennaio 1946.

La sua scadenza è fissata al 31 dicembre 1946. Esso si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito di anno in anno ove non venga disdettato da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.

NORME INTEGRATIVE

1) Qualora disposizioni legislative o norme di carattere generale impegnative per tutti i settori economici della Nazione, dovessero determinare variazioni delle indennità di contingenza, si conviene che l'eventuale aumento o diminuzione delle tabelle *B*, *B*-1, *B*-2 e *C* si computerà in complesso prima sulla indennità di contingenza (tabella *C*).

2) Si conviene, ai fini delle revisioni periodiche del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita, che il raffronto sarà effettuato prendendo a base il costo della vita al 1° gennaio 1946, fatto pari a 100 (cento).

3) In attuazione dell'art. 3 del presente accordo le percentuali sui diritti di tariffa saranno liquidate agli ufficiali esattoriali e collettori dirigenti anche sui compensi riscossi in base alla nuova tariffa dal giorno di applicazione delle singole esattorie del decreto ministeriale 9 luglio 1945.

4) Ai fini dell'applicazione delle tabelle *A*, *A*-1, *A*-2, *B*, *B*-1, *B*-2 l'anzianità di base per l'inquadramento al 1° gennaio 1946 e per gli scatti successivi è quella che il lavoratore ha presso la stessa sede di servizio o presso il medesimo titolare delle gestioni, salve le perticolari convenzioni individuali eventualmente esistenti.

Nella eventualità di passaggio di categoria da parte del lavoratore questi conserva l'anzianità della categoria di provenienza.

5) La retribuzione dovrà essere calcolata sulle tabelle della località dove effettivamente il lavoratore presta servizio.

Nel caso di esattorie consorziate il trattamento economico del personale distaccato in servizio presso le collettorie dipendenti ma residente, d'intesa con la azienda, nel Comune capo consorzio, è quello del personale in servizio presso l'esattoria capo consorzio.

6) Il presente accordo economico trova di fatto applicazione fino al 30 aprile 1946. Esso avrà automaticamente efficacia definitiva soltanto quando saranno legalmente concretati i provvedimenti integrativi a favore degli esattori e ricevitori provinciali preannunziati dal Ministero delle Finanze all'A.N.E.I.T.

TABELLA A

STIPENDI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED I COMMESSI

(Con 13 classi di anzianità e 12 scatti biennali dell'8 %)

ANNI DI ETÀ		Impiegati di concetto o di 1ª categoria		Impiegati d'ordine o di 2ª categoria		Impiegate di concetto o di 1ª categoria		Impiegate d'ordine o di 2ª categoria		Commessi	
		mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Dal 14° al 15°		—	—	—	—	—	—	—	—	700	10.500
Dal 15° al 17°		—	—	—	—	—	—	—	—	850	12.750
Dal 17° al 19°		1.350	20.250	1.300	19.500	1.300	19.500	1.150	17.250	1.000	15.000
Dal 19° al 21°		1.550	23.250	1.425	21.375	1.425	21.375	1.300	19.500	1.150	17.250
Dopo il 21° anno di età:											
classe	permanenza anni										
1	2	1.750	26.250	1.550	23.250	1.650	24.750	1.450	21.750	1.350	20.250
2	2	1.890	28.350	1.674	25.110	1.782	26.730	1.566	23.490	1.458	21.870
3	2	2.030	30.450	1.798	26.970	1.914	28.710	1.682	25.230	1.566	23.490
4	2	2.170	32.550	1.922	28.830	2.046	30.690	1.798	26.970	1.674	25.110
5	2	2.310	34.650	2.046	30.690	2.178	32.670	1.914	28.710	1.782	26.730
6	2	2.450	36.750	2.170	32.550	2.310	34.650	2.030	30.450	1.890	28.350
7	2	2.590	38.850	2.294	34.410	2.442	36.630	2.146	32.190	1.998	29.970
8	2	2.730	40.950	2.418	36.270	2.574	38.610	2.262	33.930	2.106	31.590
9	2	2.870	43.050	2.542	38.130	2.706	40.590	2.378	35.670	2.214	33.210
10	2	3.010	45.150	2.666	39.990	2.838	42.570	2.494	37.410	2.322	34.830
11	2	3.150	47.250	2.790	41.850	2.970	44.550	2.610	39.150	2.430	36.450
12	2	3.290	49.350	2.914	43.710	3.102	46.530	2.726	40.890	2.538	38.070
13	—	3.430	51.450	3.038	45.570	3.234	48.510	2.842	42.630	2.646	39.690

ALLEGATO A - 1

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI MESSI NOTIFICATORI

(Con 13 classi di anzianità e scatti biennali dell'8 %)

Classe	Permanenza anni	Mensile	Per 15 mensilità	Classe	Permanenza anni	Mensile	Per 15 mensilità
1	2	1.450	21.750	8	2	2.262	33.930
2	2	1.566	23.490	9	2	2.378	35.670
3	2	1.682	25.230	10	2	2.494	37.410
4	2	1.798	26.970	11	2	2.610	39.150
5	2	1.914	28.710	12	2	2.726	40.890
6	2	2.030	30.450	13	—	2.842	42.630
7	2	2.146	32.190	—	—	—	—

ALLEGATO *A* - 2

TABELLA DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE
(Con 13 classi di anzianità e scatti biennali dell'8 %)

		Operai qualificati		Guardie notturne		Uomini di fatica		Donne di pulizia	
		mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Dopo il 21° anno di età:									
classe	permanenza anni								
1	2	1.400	21.000	1.450	21.750	1.300	19.500	1.250	18.750
2	2	1.512	22.680	1.566	23.490	1.404	21.060	1.350	20.250
3	2	1.624	24.360	1.682	25.230	1.508	22.620	1.450	21.750
4	2	1.736	26.040	1.798	26.970	1.612	24.180	1.550	23.250
5	2	1.848	27.720	1.914	28.710	1.716	25.740	1.650	24.750
6	2	1.960	29.400	2.030	30.450	1.820	27.300	1.750	26.250
7	2	2.072	31.080	2.146	32.190	1.924	28.860	1.850	27.750
8	2	2.184	32.760	2.262	33.930	2.028	30.420	1.950	29.250
9	2	2.296	34.440	2.378	35.670	2.132	31.980	2.050	30.750
10	2	2.408	36.120	2.494	37.410	2.236	33.540	2.150	32.250
11	2	2.520	37.800	2.610	39.150	2.340	35.100	2.250	33.750
12	2	2.632	39.480	2.726	40.890	2.444	36.660	2.350	35.250
13	—	2.744	41.160	2.842	42.630	2.548	38.220	2.450	36.750

TABELLA *B*

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

ANNI DI ETÀ		Impiegati 1ª categoria		Impiegati 2ª categoria		Impiegate 1ª categoria		Impiegate 2ª categoria		Commessi	
		mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Dal 14° al 15°		—	—	—	—	—	—	—	—	600	9.000
Dal 15° al 17°		—	—	—	—	—	—	—	—	650	9.750
Dal 17° al 19°		1.775	26.625	1.300	19.500	1.500	22.500	1.200	18.000	1.000	15.000
Dal 19° al 21°		2.450	37.750	2.025	30.375	2.125	31.875	1.800	27.000	1.350	20.250
Dopo il 21° anno di età:											
classe	permanenza anni										
1	2	2.750	41.250	2.200	33.000	2.300	34.500	1.950	29.250	1.700	25.500
2	2	3.025	45.375	2.420	36.000	2.520	37.800	2.145	32.175	1.870	28.050
3	2	3.300	49.500	2.640	39.600	2.740	41.100	2.340	35.100	2.040	30.600
4	2	3.575	53.625	2.860	42.900	2.960	44.400	2.535	38.025	2.210	33.150
5	2	3.850	57.750	3.080	46.200	3.180	47.700	2.730	40.950	2.380	35.700
6	2	4.125	61.875	3.300	49.500	3.400	51.000	2.925	43.875	2.550	38.250
7	2	4.400	66.000	3.520	52.800	3.620	54.300	3.120	46.800	2.720	40.800
8	2	4.675	70.125	3.740	56.100	3.840	57.600	3.315	49.725	2.890	43.350
9	2	4.950	74.250	3.960	59.400	4.060	60.900	3.510	52.650	3.060	45.900
10	2	5.225	78.375	4.180	62.700	4.280	64.200	3.705	55.575	3.230	48.450
11	2	5.500	82.500	4.400	66.000	4.500	67.500	3.900	58.500	3.400	51.000
12	2	5.775	86.625	4.620	69.000	4.720	70.800	4.095	61.425	3.570	53.550
13	—	6.050	90.750	4.840	72.600	4.940	74.100	4.290	64.350	3.740	56.100

Per le località con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti: riduzione 15 %
» » » » sotto i 3.000 abitanti: riduzione 20 %

ALLEGATO *B* - 1

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA PER I MESSI NOTIFICATORI

Classe	Permanenza anni	Mensile	Per 15 mensilità	Classe	Permanenza anni	Mensile	Per 15 mensilità
1	2	2.000	30.000	8	2	3.400	51.000
2	2	2.200	33.000	9	2	3.600	54.000
3	2	2.400	36.000	10	2	3.800	57.000
4	2	2.600	39.000	11	2	4.000	60.000
5	2	2.800	42.000	12	2	4.200	63.000
6	2	3.000	45.000	13	—	4.400	66.000
7	2	3.200	48.000	—	—	—	—

Per le località con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti: riduzione 15 %
» » » » sotto i 3.000 abitanti: riduzione 20 %

ALLEGATO *B* - 2

TABELLA DELLE INTEGRAZIONI DI CONTINGENZA

		Operai qualificati		Guardie notturne		Uomini di fatica		Donne di pulizia	
		mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Dopo il 21° anno di età:									
classe —	permanenza anni —								
1	2	1.850	27.750	1.350	20.250	1.250	18.750	1.150	17.250
2	2	2.035	30.525	1.485	22.275	1.375	20.625	1.265	18.975
3	2	2.220	33.300	1.620	24.300	1.500	22.500	1.380	20.700
4	2	2.405	36.075	1.755	26.325	1.625	24.375	1.495	22.425
5	2	2.590	38.850	1.890	28.350	1.750	26.250	1.610	24.150
6	2	2.775	41.625	2.025	30.375	1.875	28.125	1.725	25.875
7	2	2.960	44.400	2.160	32.400	2.000	30.000	1.840	27.600
8	2	3.145	47.175	2.295	34.425	2.125	31.875	1.955	29.325
9	2	3.330	49.950	2.430	36.450	2.250	33.750	2.070	31.050
10	2	3.515	52.725	2.565	38.475	2.375	35.625	2.185	32.775
11	2	3.700	55.500	2.700	40.500	2.500	37.500	2.300	34.500
12	2	3.885	58.275	2.835	42.525	2.625	39.375	2.415	36.225
13	—	4.070	61.050	2.970	44.550	2.750	41.250	2.530	37.950

Per le località con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti: riduzione 15 %
» » » » sotto i 3.000 abitanti: riduzione 20 %

TABELLA C

INDENNITA' DI CONTINGENZA

LOCALITÀ	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età ed a quello di età inferiore che fruisca di assegni famigliari		Al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno		Al personale di età inferiore al 17° anno	
	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità	mensile	per 15 mensilità
Con oltre 200.000 abitanti	3.000	45.000	2.000	30.000	1.250	18.750
Con popolazione compresa fra i 200.000 e i 50.000 abitanti	2.700	40.500	1.800	27.000	1.100	16.500
Con popolazione da oltre 20.000 e fino a 50.000 abitanti	2.400	36.000	1.600	24.000	1.000	15.000
Con popolazione da oltre 10.000 e fino a 20.000 abitanti	2.000	30.000	1.300	19.500	800	12.000
Con popolazione fino a 10.000 abitanti	1.500	22.500	900	13.500	650	9.750

MAGGIORAZIONE DI CONTINGENZA:

Per le località con popolazione oltre i 20.000 abitanti:
per ogni persona a carico fino a tre: mensili L. 500, per 12 mensilità L. 6.000 annue
» » » » in più delle tre: » » 250, » » » » 3.000 »

Per le località con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti:
per ogni persona a carico fino a tre: mensili L. 400, per 12 mensilità L. 4.800 annue
» » » » in più delle tre: » » 200, » » » » 2.400 »

Per le località con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti:
per ogni persona a carico fino a tre: mensili L. 350, per 12 mensilità L. 4.200 annue
» » » » in più delle tre: » » 150, » » » » 1.800 »

Per le località con popolazione fino a 5.000 abitanti:
per ogni persona a carico fino a tre: mensili L. 300, per 12 mensilità L. 3.600 annue
» » » » in più delle tre: » » 100, » » » » 1.200 »

Visti, l'accordo e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 21 NOVEMBRE 1946 PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 21 novembre 1946 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESATTORI E RICEVITORI IMPOSTE DIRETTE E TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.) rappresentata dal Presidente avv. *Eriberto Morsiani,* dal vice Presidente cav. *Pietro Mancini,* dai membri del Comitato direttivo comm. rag. *Angelo Casalino,* cav. uff. *Ducci Gino,* comm. *Antonio Esposito,* rag. *Geronimo Vercillo,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DI ESATTORIE-RICEVITORIE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE ENTI LOCALI, rappresentata dai Segretari nazionali signori dottor *Paolo Consoni, Luigi Cucci,* dott. *Egidio Garneri, Foscaro Grompi, Antonino Impallomeni, Licata Calogero, Giuseppe Manca, Raffaele Viglione,*

in applicazione dell'art. 11 dell'accordo collettivo di lavoro 28 marzo 1946;

in relazione alle richieste contenute nella lettera numero 3357 diretta dalla Federazione Nazionale Lavoratori Esattoriali all'A.N.E.R.T. in data 8 ottobre 1946; in considerazione che la finalità delle trattative oggi concluse è quella di normalizzare la situazione salariale in armonia con le necessità dei lavoratori nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo, e che fattore essenziale di tale normalizzazione è l'adozione di una tregua salariale che si conviene durerà fino al 31 marzo 1947, entro la quale epoca la politica e le provvidenze del Governo si presume che possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento economico contrattuale risultante dall'accordo 28 marzo 1946 per il personale dipendente da Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie viene aumentato, a far tempo dal 1° ottobre 1946, delle percentuali di cui appresso sulle voci:

Stipendio (tabelle *A*, *A*-1, *A*-2;

Integrazione di contingenza (tabella *B*, *B*-1, *B*-2;

Indennità di contingenza e maggiorazione di contingenza per le persone a carico (tabella *C*);

Indennità di carica (art. 4);

Indennità di mensa (art. 6);

Concorso spese di contingenza sulle diarie (art. 8):

50 % per le località con oltre 200.000 abitanti;

46 % per le località comprese tra i 50.000 e i 200.000 abitanti;

42 % per le località comprese tra i 20.000 e i 50.000 abitanti;

38 % per le località comprese tra i 10.000 e i 20.000 abitanti;

35 % per le località fino a 10.000 abitanti.

Rimangono ferme le aliquote di maggiorazione previste dall'art. 5 dell'accordo 28 marzo 1946 da applicarsi sulle tabelle variate a seguito degli aumenti di cui sopra. Rimangono altresì invariate le percentuali di compartecipazione sui diritti di tariffa a favore degli ufficiali esattoriali e sui compensi di notifica di cui agli articoli 3 e 14 dell'accordo 28 marzo 1946.

Art. 2.

Gli aumenti di cui al precedente articolo si intendono assorbenti a far tempo dal 1° ottobre 1946 dell'anticipo del 16 % sulle tabelle *B* e *C* applicato in seguito a nota ministeriale n. 17063 del 30 settembre u. s., mentre per il periodo 1° luglio-30 settembre rimane in vigore l'aumento concesso con la nota ministeriale di cui sopra.

Art. 3.

Gli assegni *ad personam,* sia comuni che derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 dell'accordo 28 marzo 1946, interpretati questi ultimi come nella nota ministeriale n. 17823 del 17 ottobre 1946, non sono assorbibili dagli aumenti di cui agli articoli precedenti e rimangono invariati nel loro importo attuale.

Art. 4.

A tutto il personale il cui rapporto di lavoro sia in essere alla data di stipulazione del presente accordo, sarà corrisposta immediatamente, a titolo di concorso

spese invernali, una somma pari alle misure seguenti con le sotto indicate modalità:

L. 5.000 per il personale di età superiore ai 21 anni compiuti;

L. 4.000 per il personale di età compresa tra i 17 ed i 21 anni compiuti;

L. 3.000 per il personale di età inferiore ai 17 anni.

Il concorso spese di cui sopra spetta altresì integralmente al personale che fruisca del trattamento di richiamo alle armi, mentre al personale che osservi orario di lavoro ridotto esso sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore di effettivo servizio.

Il concorso spese non è dovuto al personale che non fruisca di trattamento economico trovandosi in posizioni particolari (aspettativa senza assegni o posizioni analoghe), mentre è dovuto in misura proporzionale nel caso in cui per tali posizioni sia in atto un trattamento economico ridotto.

Art. 5.

In aderenza alle finalità del presente accordo enunciate nella premessa, viene concordata, per il periodo fino al 31 marzo 1947, una tregua salariale, salve le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile secondo quanto previsto dal successivo art. 6, e pertanto le organizzazioni centrali e periferiche dei lavoratori si adopereranno per evitare qualsiasi richiesta od agitazione in contrasto con lo spirito che ha determinato la tregua stessa.

La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione tra gli obbligati in sede di stipulazione tra le parti di eventuali accordi nazionali, purchè tale revisione non importi un aumento del trattamento economico o modifiche alla situazione contrattuale per la parte riguardante il trattamento economico stesso.

Le eventuali variazioni salariali o modifiche della situazione contrattuale riguardante il trattamento economico che venissero concordate dopo il 31 marzo 1947, non dovranno avere decorrenza anteriore al 1° aprile 1947.

Art. 6.

Per il periodo dal 1° dicembre 1946 al 31 marzo 1947 le variazioni del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita saranno effettuate prendendo a base la media aritmetica delle variazioni del costo della vita che risulteranno dalle rilevazioni statistiche effettuate nel settore industriale per le seguenti provincie: Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

La percentuale media così determinata verrà moltiplicata per i coefficienti seguenti:

1,00 per le località con oltre 200.000 abitanti;

1,05 per le località comprese tra i 50.000 ed i 200.000 abitanti;

1,10 per le località comprese tra i 20.000 ed i 50.000 abitanti;

1,15 per le località comprese tra i 10.000 ed i 20.000 abitanti;

1,20 per le località fino a 10.000 abitanti;

ed il risultato sarà applicato alle voci indicate nell'art. 1 del presente accordo, esclusi gli assegni *ad personam*.

Le frazioni di unità della percentuale di variazione da applicarsi si arrotondano all'unità superiore a 0,50 e si trascurano in caso contrario.

La prima revisione sarà effettuata con decorrenza 1° dicembre 1946 sulla base del confronto fra la media relativa al periodo 15 settembre-15 novembre 1946 e la media relativa al periodo 15 giugno-15 settembre 1946; la successiva revisione sarà effettuata il 1° febbraio 1947 sulla base del confronto fra la media relativa al periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 e la media relativa al periodo 15 giugno-15 settembre 1946, naturalmente con riferimento al trattamento contrattuale in vigore al 1° ottobre 1946 e cioè dopo l'applicazione del presente accordo.

Art. 7.

Al personale esattoriale dipendente da esattorie, ricevitorie e tesorerie gestite da Istituti di Credito, Casse di Risparmio e Monti di pegno, verranno estesi, in aggiunta al trattamento economico derivante dell'accordo nazionale 28 marzo 1946 o da particolari accordi più favorevoli già esistenti, tutti gli aumenti salariali e provvidenze economiche, anche futuri (provvidenze economiche che non siano inerenti alla particolare funzione bancaria), concessi al personale del ramo credito della Azienda appaltatrice, compresi quelli relativi alle variazioni del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita.

Restano fermi ed invariati il trattamento disciplinato dal Regolamento per la Previdenza degli Esattoriali approvato con R.D. 3 maggio 1937, n. 1021, la misura degli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S., l'importo degli attuali assegni *ad personam*, sia comuni che derivanti dall'applicazione dell'art. 16 dell'accordo economico 28 marzo 1946, interpretati questi ultimi come nella nota ministeriale n. 17823 del 17 ottobre 1946, l'aliquota di compartecipazione dei Collettori dirigenti e degli Ufficiali esattoriali, nonchè i diritti dei messi notificatori.

La decorrenza di quanto previsto al 1° comma del presente articolo sarà quella adottata per i provvedimenti a favore del personale del ramo credito della Azienda appaltatrice, ma non precedente al 1° luglio 1946, salvi gli eventuali migliori accordi particolari già in atto.

Il personale esattoriale dipendente da Istituti di Credito, Casse di Risparmio e Monti di pegno potrà essere adibito, se richiesto, a servizi bancari.

NORME INTEGRATIVE ALL'ACCORDO DEL 21 NOVEMBRE 1946

A chiarimento ed interpretazione dell'art. 5 dell'Accordo stipulato fra le sottoscritte organizzazioni il 21 novembre 1946 riguardante la tregua salariale fino al 31 marzo 1947, si precisa che:

l'Accordo 28 marzo 1946 disdettato dalla Federazione Nazional Lavoratori Esattoriali con nota n. 3405 del 14 ottobre 1946 si intende di comune accordo fra le parti prorogato fino al 31 marzo 1947; e pertanto, le parti rinunciano, avendo fissato il termine suddetto della disdetta, all'osservanza del relativo preavviso.

La tregua concordata non esclude la possibilità:

di formulare richieste di revisione dell'attuale situazione dell'assistenza di malattia attraverso le istituzioni assistenziali in atto;

di formulare richieste in merito ai trattamenti di previdenza e di pensione.

L'applicazione del sistema di revisione del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita, stabilito dall'art. 6 dell'Accordo 21 novembre 1946, è stata determinata dalla necessità di addivenire ad una sistemazione provvisoria per il periodo della tregua salariale e cioè fino al 31 marzo 1947, in armonia a quanto già effettuato nel settore industriale.

Pertanto, il predetto sistema non impegna le parti oltre la suddetta data del 31 marzo 1947.

L'aumento concernente la voce stipendio (tabella *A*, *A*-1, *A*-2) sarà praticamente aggiunto alle tabelle *B*, *B*-1, *B*-2 (integrazione di contingenza). Si procederà ugualmente per le variazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 6.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 2 APRILE 1948 PER L'UNIFICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI SCALA MOBILE E LA RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA PRIVATI

Il giorno 2 aprile 1948, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI, rappresentata dal Presidente avv. *Eriberto Morsiani*, dal vice Presidente cav. uff. *Pietro Mancini*, assistiti dal Segretario dell'A.N.E.R.T. dott. *Elio Silvestrini*.

e

la SEZIONE PRIVATI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DI ESATTORIE TESORERIE ENTI LOCALI E RICEVITORIE IMPOSTE DIRETTE, rappresentata dai signori *Cucci Luigi, Di Cillo Arcangelo, Bobbi Luigi, Franco Umberto, Bucciarelli Brenno, Barbarino Augusto*, assistiti dal Segretario responsabile della Federazione dott. *P. Consoni* e dal Vice Segretario della C.G.I.L dott. *Roberto Guzzaniti*,

si è convenuto quanto appresso:

1. La percentuale media delle variazioni del costo della vita prevista dall'art. 6 dell'accordo 21 novembre 1946 viene moltiplicata nei confronti delle Esattorie gestite da privati, a far tempo dal 1° gennaio 1948, per l'unico coefficiente dell'1,20.

Per la prima applicazione della presente norma il coefficiente della scala mobile viene pertanto ad essere per tutte le esattorie gestite da privati del 126 %.

2. *Alle indennità di mensa previste dall'art.* 6 dell'accordo 28 marzo 1946 si applicano dal 1° gennaio 1948. i seguenti aumenti:

1) sedi con popolazione fino a 3.000 abitanti, L. 100 mensili;

2) sedi con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti, L. 250 mensili;

3) sedi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, L. 250 mensili;

4) sedi con popolazione da 20.000 a 50.000 abitanti, L. 200 mensili;

5) sedi con popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti, L. 100 mensili.

A tali aumenti si applicano le maggiorazioni previste dall'accordo 21 novembre 1946 e le variazioni della scala mobile col coefficiente 1,20 previsto dall'articolo precedente e cioè il 126 %.

3. L'applicazione del presente accordo viene subordinata all'ammissione da parte del Ministero delle Finanze della relativa spesa ai fini del rendiconto.

4. La corresponsione delle indennità nella misura di cui agli articoli precedenti dovrà essere effettuata non oltre il giorno 10 aprile 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONVENZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 15 GIUGNO 1950 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE ENTI LOCALI GESTITE DA AZIENDE DI CREDITO (ESCLUSE LE CASSE DI RISPARMIO I MONTI DI CREDITO SU PEGNO ED ENTI EQUIPARATI)

Il giorno 15 giugno 1950 in Milano

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESATTORI RICEVITORI DELLE IMPOSTE DIRETTE E TESORIERI DI ENTI LOCALI (ANERT) rappresentata dal suo Vice presidente comm. *Giovanni Chiaraviglio*, assistito dal Segretario dell'Associazione dott. *Elio Silvestrini* e dai sigg. rag. *Cesare Bianchi*, comm. dott. *Michelangelo Gianni*, rag. *Ettore Savoia*, rag. *Dino Casnati*, rag. *Luigi Zaccanti* rag. *Pezzoli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.) rappresentata dal suo Segretario Responsabile rag. *Foscaro Grompi*, assistito dai Segretari nazionali dott. *Egidio Garneri* e dott. *Aldo Zerbi* e dai sigg. avv. *Luigi Monforte Ferrario*, *Bruno Gorini*, *Giuseppe Manca*;

Preso atto delle dichiarazioni fatte dall'ANERT circa le attuali difficoltà delle Aziende Esattoriali, che non consentono la completa revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, hanno stipulato la seguente convenzione collettiva nazionale di lavoro:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1951 continueranno ad essere osservate, nei riguardi del Personale dipendente da Esattorie, Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Enti Locali gestite dalle Aziende di Credito (escluse le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno ed Enti equiparati) le disposizioni di carattere normativo in atto presso le singole Aziende con la precisazione di cui allo articolo seguente.

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dai vigenti Contratti o Regolamenti per il Personale dipendente da Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie gestite dalle Aziende di Credito di cui all'articolo precedente, verrà stabilito con contratti integrativi aziendali da stipulare entro il più breve termine possibile e comunque non oltre il 15 luglio 1950, salvo proroghe da concordarsi tra le parti contraenti.

Tale nuovo trattamento economico sostituirà quello in atto presso le singole Aziende.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 7 APRILE 1954 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

In Roma, oggi 7 aprile 1954, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato, on. *Umberto Delle Fave*, assistito dall'avv. *Giovanni Giacalone*,

tra

l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette (A.N.E.R.T.), rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini*, nonchè dai signori dott. *Vittorio Alberini*, rag. *Cesare Bianchi*, dott. *Luciano Campini*, rag. *Lorenzo Crapanzano*, comm. *Gino Ducci*, dott. *Carlo Marsili Libelli*, avv. *Arcangelo Matteucci*, rag. *Adolfo Zavarise*, quali membri della Commissione sindacale dell'A N.E.R.T.;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale responsabile dott. *Aldo Zerbi*, assistito dai signori avv. *Luigi Monforte Ferrario*, *Domenico Cerroni*, dottor *Egidio Garneri*, rag. *Foscaro Grompi*, dott. *Celestino De Robertis*, *Umberto Franco*, *Romito Pasquale*;

la Federazione Italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati (F.I.L.S.T.A.), rappresentata dal Segretario generale prof. dott. *Paolo Consoni*, assistito dai signori *Cerroni Antonio*, *Berni Mario*, *Valli Tullio*, *Antonini Guido*, *Battistoni Giorgio*, *Sarnacchiaro Pasquale*:

a conclusione di discussioni svoltesi tra le parti in precedenza e mercè l'opera conciliativa svolta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fra le parti intervenute si è stipulato il seguente accordo nazionale economico per il personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette:

a) *Personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno di prima categoria.*

Articolo unico.

La determinazione del trattamento economico per il personale dipendente da esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno, è demandata in sede aziendale e, qualora non sia già avvenuta, sarà definita entro trenta giorni.

Nota a verbale

Le parti si danno reciproco atto che il rinvio in sede aziendale della definizione del trattamento economico per il personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio ed Enti equiparati, come previsto dall'articolo di cui sopra, è conseguente alla difficoltà di determinare nazionalmente il trattamento stesso.

Le parti si danno altresì atto che, nella grande maggioranza dei casi e con reciproca soddisfazione, gli auspicati accordi di carattere aziendale sono già avvenuti; l'A.N.E.R.T., per proprio conto, assicura il suo interessamento onde pervenire ad una equa definizione della questione presso quegli Istituti per i quali un accordo non sia stato ancora raggiunto.

Gli accordi aziendali già stipulati o da stipularsi si intendono sostitutivi di ogni precedente pattuizione nazionale ed aziendale concernente il trattamento economico.

b) *Personale delle Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie gestite da Istituti di Credito.*

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1954 verranno applicate nuove tabelle delle retribuzioni che saranno concordate aziendalmente o interaziendalmente tra le competenti organizzazioni sindacali, apportando alle tabelle in atto presso le singole aziende miglioramenti con criteri di riqualificazione delle categorie di personale ed utilizzando all'uopo un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare delle retribuzioni lorde (esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e il caropane) corrisposte al personale esattoriale, esclusi i funzionari, nel mese di novembre 1953 e ragguagliate ad anno.

Art. 2.

Gli accordi aziendali o interaziendali di cui al precedente art. 1 dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, ed avranno la durata di due anni.

Art. 3.

Per i funzionari sarà provveduto con separato accordo.

Art. 4.

Il presente accordo sostituisce ogni altra precedente pattuizione nazionale concernente il trattamento economico.

c) *Personale delle Esattorie e Tesorerie gestite da Esattori Privati.*

Art. 1.

A tacitazione e stralcio del trattamento economico dal 1° marzo 1953 al 28 febbraio 1954, ove già non sia stato provveduto (nel qual caso il presente articolo non trova applicazione) si conviene l'erogazione « una tantum » delle seguenti somme :

— per le esattorie con sedi di popolazione fino a 15.000 abitanti il 65% (sessantacinque per cento) della mensilità spettante al personale per il mese di giugno 1953, al netto di ogni trattenuta di legge (fiscale), ed esclusi gli assegni familiari INPS e le relative maggiorazioni di caropane;

— per tutte le altre categorie con sedi di popolazione da 15.000 abitanti a 200.000 abitanti, l'80% (ottanta per cento) della mensilità calcolata come al paragrafo precedente;

— per le esattorie con sedi di popolazione oltre i 200.000 abitanti, il 90% (novanta per cento) della mensilità calcolata come ai paragrafi precedenti.

Art. 2.

Con effetto dal 1° marzo 1954, verrà applicato un aumento del 10% (dieci per cento) sulle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel mese di febbraio 1954 esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e l'indennità di caropane.

Art. 3.

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 GIUGNO 1954 RELATIVO ALL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 26 giugno 1954, nella sede dell'A.N.E.R.T., in Roma, via Nazionale, 243,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESATTORI E RICEVITORI IMPOSTE DIRETTE (A.N.E.R.T.), rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Mancini,* assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini,* nonchè dai signori dottor *Vittorio Alberini,* rag. *Cesare Bianchi,* dott. *Paolo Bottero,* dott. *Luciano Campini,* rag. *Lorenzo Crapanzano,* comm. *Gino Ducci,* dott. *Carlo Marsili Libelli,* avv. *Arcangelo Matteucci,* dott. *Gastone Todesco,* rag. *Adolfo Zavarise,* quali membri della Commissione sindacale dell'A.N.E.R.T.,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.) rappresentata dal Segretario nazionale responsabile dott. *Aldo Zerbi,* assistito dai signori dott. *Egidio Garneri,* rag. *Foscaro Grompi, Cerroni Domenico,* avv. *Luigi Monforte Ferrario,* Segretari nazionali, e dai signori *Carlo Luttini, Ruggero Dominicini,*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI (F.I.L.S.T.A.) rappresentata dai signori *Antonio Cerroni* e *Guido Antonini* e *Berni Mario;*

a conclusione della prima fase di trattative per la nuova regolamentazione normativa nazionale concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti esattoriali, si è convenuto di stabilire per l'orario di lavoro la seguente disposizione, con relative note a verbale, che sarà inserita nei contratti collettivi nazionali normativi e che, in relazione alla lettera dell'A.N.E.R.T. del 7 aprile 1954, n. 2958, in via eccezionale entra in vigore immediatamente:

Articolo unico.

ORARIO

L'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per i funzionari e gli impiegati e in 42 ore settimanali per il personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini). L'orario giornaliero, nei primi cinque giorni della settimana, è suddiviso in due turni secondo le particolari esigenze di ciascuna gestione in rapporto anche ad eventuali disposizioni delle autorità competenti.

La durata dell'intervallo tra i due turni sarà determinata nei contratti integrativi.

Nelle giornate di sabato e nei giorni semifestivi viene attuato un unico turno di durata non superiore a 5 ore per i funzionari e gli impiegati e 5 ore e mezza per il personale subalterno.

Laddove alla data di stipula del presente contratto sia in atto un orario giornaliero continuato, tale orario sarà mantenuto salvo che, a seguito di accordi tra l'esattore e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori, non si stabilisca di osservare l'orario diviso in due turni come previsto dal secondo comma.

In considerazione delle speciali esigenze del servizio di esazione nei riguardi sia degli enti impositori che dei contribuenti, negli ultimi due giorni del periodo di rata, qualora cadano in giorni di sabato o semifestivi si osserva l'orario normale giornaliero stabilito per i primi cinque giorni della settimana con compensazione le cui modalità di attuazione verranno concordate tra l'esattore e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori.

Nei comuni rurali, nei quali per disposizioni delle competenti autorità sia necessario tenere aperte le esattorie anche nel pomeriggio del sabato in occasione di mercati, fiere, ecc., l'orario normale di lavoro, in detti giorno, può essere protratto fino alle ore 16,30 con un congruo intervallo per la colazione. L'orario normale degli altri 5 giorni della settimana viene in tale caso correlativamente ridotto.

E' in facoltà dell'esattore di spostare, entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell'intervallo tra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l'inizio e il termine del lavoro per il personale addetto a particolari servizi (apertura e spedizione del corriere, servizi di cassa distaccati, ecc.).

Fermo quanto previsto nel presente articolo non sono ammesse ad alcun titolo varianti all'orario di lavoro mediante compensazione.

1ª *Nota a verbale*

Limitatamente al periodo estivo, potrà essere effettuato, in seguito ad accordo tra le parti, un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

2ª *Nota a verbale*

L'intervallo tra i due turni giornalieri previsti dal terzo comma, sarà di regola non inferiore alle due ore. Laddove ragioni particolari, climatiche e connesse con le difficoltà dei trasporti lo rendano necessario, l'intervallo può essere aumentato sino al massimo di tre ore.

Tuttavia nei casi in cui alla data di stipula del presente contratto sia in atto un intervallo di durata inferiore alle due ore, tale diverso intervallo sarà mantenuto salvo che tra l'esattore e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori non venga convenuta l'attuazione di un intervallo superiore.

Le parti convengono che per il personale addetto a centri meccanografici le norme di cui sopra saranno opportunamente modificate e integrate con successiva pattuizione, ferme restando nel frattempo le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 21 OTTOBRE 1954 PER I FUNZIONARI DELLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 21 ottobre 1954 in Roma, presso la sede dell'A.N.E.R.T., in via Nazionale, 243,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Mancini,* assistito dal Vice presidente comm. dott. *Michelangelo Gianni* e dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini,*

e

il SINDACATO NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DI ESATTORIE RICEVITORIE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE COMUNALI, rappresentato dal suo Presidente dott. *Gaetano Sasso* assistito dal sig. *Licata Calogero* e rag. *Santomartino,*

si è stipulato il seguente Accordo nazionale economico per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie imposte dirette.

Art. 1.

Il presente accordo si applica nei confronti dei funzionari delle aziende esattoriali, come tali espressamente riconosciuti dalle aziende stesse.

FUNZIONARI DELLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA

Art. 2.

a) La determinazione del trattamento economico per i funzionari dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e Monti di Credito su Pegno è demandata in sede aziendale e, qualora non sia già avvenuta, sarà definita entro trenta giorni.

Nota a verbale

Le parti si danno reciproco atto che il rinvio in sede aziendale della definizione del trattamento economico per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, ed Enti equiparati, come previsto dall'articolo di cui sopra, è conseguente alla difficoltà di determinare nazionalmente il trattamento stesso.

Le parti si danno altresì atto che, nella grande maggioranza dei casi e con reciproca soddisfazione gli auspicati accordi di carattere aziendale sono già avvenuti: l'A.N.E.R.T., per proprio conto, assicura il suo interessamento onde pervenire ad una equa definizione della questione presso quegli Istituti per i quali un accordo non sia stato ancora raggiunto.

Gli accordi aziendali già stipulati o da stipularsi si intendono sostitutivi di ogni precedente pattuizione nazionale ed aziendale concernente il trattamento economico.

FUNZIONARI DELLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA ISTITUTI DI CREDITO

Art. 3.

a) Con effetto dal 1° gennaio 1954 verranno applicate nuove tabelle delle retribuzioni che saranno concordate aziendalmente o interaziendalmente tra le competenti organizzazioni sindacali, apportando alle tabelle in atto presso le singole aziende miglioramenti con eventuali criteri di riqualificazione ed utilizzando all'uopo un importo non inferiore al 14% (quattordici per cento) dell'amontare delle retribuzioni lorde (esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e il caropane) corrisposte ai funzionari nel mese di novembre 1953 e ragguagliate ad anno;

b) Gli accordi aziendali o interaziendali di cui al punto *a)* dovranno essere stipulati entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, ed avranno la durata di due anni.

c) Il presente accordo sostituisce ogni altra precedente pattuizione concernente il trattamento economico.

FUNZIONARI DELLE ESATTORIE E TESORERIE GESTITE DA ESATTORI PRIVATI

Art. 4.

a) A tacitazione e stralcio del trattamento economico dal 1° marzo 1953 al 28 febbraio 1954, ove già non sia stato provveduto (nel qual caso il presente articolo non trova applicazione), si conviene l'erogazione « una tantum » del 150% (centocinquanta per cento) della mensilità spettante ai funzionari per il mese di giugno 1953, al netto di ogni trattenuta di legge (fiscale) ed esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e le relative maggiorazioni di caropane.

b) Con effetto dal 1° marzo 1954, e scadenza al 31 dicembre 1955, verrà applicato un aumento non inferiore al 14% (quattordici per cento) sulle retribuzioni lorde corrisposte ai funzionari nel mese di febbraio 1954, esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e l'indennità di caropane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954 CONCERNENTE LA MISURA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E L'ABOLIZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 1954, in Roma,

tra

l'Associazione Nazionale Esattori e Ricevitori delle Imposte e dei Tesorieri degli Enti Locali (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente comm. *Pietro Mancini*, assistito dai signori *Luciano Campini*, comm. *Gino Ducci*, avv. *Arcangelo Matteucci* e dal Segretario Generale dott. *Elio Silvestrini*,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E.) rappresentata dai signori dott. *Aldo Zerbi*, Segretario responsabile e dai signori dott. *Egidio Garneri*, *Onofrio Spada e Cerorni Domenico*, Segretari Nazionali;

il Sindacato Nazionale Personale Direttivo di Esattorie, Ricevitorie Imposte e Tesorerie, rappresentato dal suo Presidente dott. *Gaetano Sasso*,

premesso che, a seguito dell'emanando provvedimento di legge — di cui il competente Ministero ha autorizzato l'anticipata applicazione — gli assegni familiari per i lavoratori facenti capo al settore « credito » della Cassa Unica assegni familiari gestita dall'I.N.P.S., fra i quali sono compresi anche i dipendenti delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, vengono corrisposti dalla Cassa unica stessa, a far tempo dal 1° novembre 1954, nella misura di lire 5.356 mensili (per tutte le categorie di detti lavoratori e per le relative persone a carico), comprensive della indennità caro-pane e della quota di maggiorazione di contingenza finora corrisposta direttamente dalle aziende;

premesso altresì che in base al suddetto provvedimento di legge per il periodo 1° luglio 1954-31 ottobre 1954 è prevista a carico della Cassa unica assegni familiari una integrazione degli assegni familiari già corrisposti, nella misura media di lire 337 per ciascun assegno mensile;

onde regolare le questioni contrattuali conseguenti al suddetto nuovo trattamento di famiglia, si è convenuto:

Art. 1.

ABOLIZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CONTINGENZA PER PERSONE A CARICO

Le maggiorazioni di contingenza per persone a carico comunque denominate, corrisposte dalle esattorie, ricevitorie e tesorerie gestite da Casse di Risparmio ai lavoratori dipendenti in base ai rispettivi vigenti contratti aziendali, sono abolite a far tempo dal 1° luglio 1954.

Art. 2.

LIQUIDAZIONE ARRETRATI

Le esattorie, ricevitorie e tesorerie gestite da Casse di Risparmio corrisponderanno a tutti i lavoratori dipendenti per il periodo dal 1° luglio 1954 al 31 ottobre 1954 in aggiunta al trattamento di famiglia già corrisposto e in luogo della quota media di integrazione di L. 337 a carico della Cassa unica assegni familiari, le seguenti differenze mensili per ogni assegno corrisposto

Personale impiegatizio di ogni categoria e grado

	luglio-agosto lire	settembre-ottobre lire
moglie	341	307
figlio	354	320
genitore	471	437

Personale di fatica, di guardia e operaio

	luglio-agosto lire	settembre-ottobre lire
moglie	523	489
figlio	523	489
genitore	575	541

Art. 3.

PUBBLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELLA SCALA MOBILE SUGLI ASSEGNI FAMIGLIARI

Le esattorie, ricevitorie e tesorerie gestite da Casse di Risparmio, che hanno dato adesione ai vigenti accordi per la scala mobile, si impegnano, a far tempo dal 1° gennaio 1955, qualora dovessero dare adesione

una ulteriore proroga di detti accordi o a nuovi accdi che venissero stipulati in materia, ad applicare eventuali future variazioni di scala mobile sull'ino importo dell'assegno familiare di L. 5.356 che si ende riferito al numero indice di 120 applicato nel nestre settembre-ottobre 1954.

A tale scopo si stabilisce sin d'ora che verrà consiata al termine di ogni anno la media ponderata delle riazioni percentuali, rispetto al suaccennato numero lice di 120, verificatesi nel corso dell'anno stesso. La percentuale così ottenuta sarà applicata sull'amontare degli assegni familiari (L. 5.356 mensili per ciascuna persona a carico) percepiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la liquidazione, con i criteri di cui sopra, verrà effettuata all'atto della cessazione del servizio.

Qualora intervengano nuove disposizioni legislative che modifichino l'attuale sistema e misura degli assegni familiari, le parti si incontreranno per riesaminare i termini del presente accordo in relazione al meccanismo di scala mobile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 18 APRILE 1956 PER LA SCALA MOBILE (NUOVO CONGEGNO) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE ENTI LOCALI

Il giorno 18 aprile 1956, in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente commendatore *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini*, *Paolo Bottero*, dott. *Luciano Campini*, rag. *Lorenzo Crapanzano*, comm. *Gino Ducci*, rag. *Alberto Gramegna*, avv. *Carlo Marsili Libelli*, avv. *Arcangelo Matteucci* e dott. *Gastone Todesco*,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.) rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi*, assistito dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni*, dott. *Celestino De Robertis*, dottor *Egidio Garneri*, rag. *Foscaro Grompi*, *Salvatore Impallomeni* e *Onofrio Spada*,

in relazione al principio della scala mobile e per regolare le inerenti variazioni del trattamento economico a partire dal 1° gennaio 1956, si conviene:

1) Dal 1° gennaio 1956 si applicano le variazioni percentuali dei numeri indici rilevati dal Comune di Milano per la città di Milano — fino a quando restino fermi gli attuali criteri di rilevazione e di elaborazione — previa modifica delle incidenze percentuali dei vari capitoli di spesa sull'indice complessivo nel modo seguente:

Alimentazione	56%
Vestiario	18%
Riscaldamento e illuminazione	6%
Abitazione	6%
Spese varie	14%
	100%

2) Come indice base, da farsi pari a 100, viene preso l'indice del mese di novembre 1949, previa la modifica di cui al punto 1).

3) Per il bimestre gennaio-febbraio 1956 si applica sulle voci assoggettabili a variazione del trattamento economico in atto presso le singole aziende nel bimestre stesso, la percentuale di variazione corrispondente alla differenza tra la media dei numeri indici dei mesi di ottobre e novembre 1955 e quella dei mesi di agosto e settembre dello stesso anno.

Per i bimestri successivi si applica sul trattamento economico in atto tempo per tempo la percentuale di variazione corrispondente alla differenza fra la media dei numeri indici del terz'ultimo e penultimo mese anteriore al bimestre di applicazione e il numero indice precedentemente applicato.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nella media dei numeri indici di ciascun bimestre di rilevazione si arrotondano all'unità successiva se superiori a 0,50 e si trascurano in caso contrario.

4) Il presente accordo ha scadenza 30 giugno 1956 e si intenderà tacitamente rinnovato per sei mesi qualora non venga disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza e così di seguito per le successive scadenze.

5) L'applicazione del presente accordo nei confronti delle esattorie, tesorerie gestite da Casse di Risparmio ed Istituti di credito di diritto pubblico è subordinata alla approvazione dei competenti organi amministrativi secondo le norme di legge e statutarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 18 APRILE 1956 CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA BANCHE E DA PRIVATI E L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DELLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA BANCHE

Il giorno 18 aprile 1956, in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente commendatore *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini, Paolo Bottero,* dott. *Luciano Campini,* rag. *Lorenzo Crapanzano,* comm. *Gino Ducci,* rag. *Alberto Gramegna,* avv. *Carlo Marsili Libelli,* avv. *Arcangelo Matteucci* e dott. *Gastone Todesco,*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.) rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi,* assistito dai Segretari nazionali signor *Domenico Cerroni,* dott. *Celestino De Robertis,* dottor *Egidio Garneri,* rag. *Foscaro Grompi, Salvatore Impallomeni* e *Onofrio Spada,*

premesso che con la legge 4 agosto 1955, n. 728, è stato disposto un aumento delle misure degli assegni familiari per i lavoratori facenti capo al settore « Servizi Tributari Appaltati » della Cassa unica assegni familiari gestita dall'I.N.P.S., fra i quali sono compresi anche i lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche e da privati;

ritenuta l'urgenza di regolare le questioni contrattuali conseguenti al suaccennato provvedimento di legge nell'attesa della definizione del trattamento economico per i suddetti lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 1956, in sostituzione di quello stabilito dagli accordi economici scaduti il 31 dicembre 1955, si è convenuto:

Art. 1.

ABOLIZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CONTINGENZA PER FAMILIARI A CARICO

Le maggiorazioni di contingenza per persone a carico, comunque denominate, corrisposte dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da banche e da privati ai lavoratori dipendenti in base agli accordi economici scaduti il 31 dicembre 1955, sono abolite a far tempo dal 1° gennaio 1956.

Art. 2.

TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA BANCHE

Con decorrenza dalla stessa data del 1° gennaio 1956 ai lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Banche viene corrisposto, in aggiunta agli assegni familiari di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 728, un assegno integrativo in misura da definirsi in sede aziendale e tale, comunque, che il trattamento globale per ciascun carico familiare non abbia a superare l'importo di L. 5.356 mensili. Tale importo è netto da imposte salvo che il lavoratore oltre che dell'assegno integrativo venga a fruire per lo stesso congiunto anche dell'assegno *ad personam* di cui all'art. 3 *a*), nel quale caso i due assegni si considerano al lordo.

Detto trattamento globale (comprensivo dell'assegno familiare e dell'assegno integrativo) è soggetto alle variazioni di scala mobile, a decorrere dal 1° gennaio 1956, secondo le modalità di cui in appresso.

Al termine di ogni anno verrà considerata la media ponderata delle variazioni percentuali verificatesi nel corso dell'anno stesso rispetto al numero indice di 120 cui si intende riferito il predetto trattamento globale.

La percentuale così ottenuta sarà applicata sull'ammontare complessivo degli assegni familiari e degli assegni integrativi inerenti, percepiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno.

Nel caso di risoluzione del rapporto del lavoro nel corso dell'anno la liquidazione con i criteri di cui sopra verrà effettuata all'atto della cessazione del servizio.

Si precisa che il sistema di scala mobile al quale si fa riferimento è quello previsto nell'accordo intervenuto fra l'A.N.E.R.T. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori il 18 aprile 1956, del quale segue la sorte.

Qualora intervengano nuove disposizioni legislative e contrattuali che modifichino il sistema e la misura del trattamento globale di famiglia di cui sopra, le parti si incontreranno per riesaminare i termini del presente accordo in relazione al meccanismo di scala mobile.

Art. 3.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I LAVORATORI DIPENDENTI DA ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA BANCHE, IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1955

A tali lavoratori viene assicurato il seguente speciale trattamento, oltre a quanto previsto dall'art. 2:

a) corresponsione a far tempo dal 1° gennaio 1956 di uno speciale ulteriore assegno *ad personam* per ogni familiare a carico alla data del 31 dicembre 1955, in misura pari al 100% della differenza fra l'importo della soppressa maggiorazione di contingenza e l'assegno integrativo di cui all'art. 2. Tale speciale assegno *ad personam*, non soggetto a variazioni per la scala mobile cesserà col cessare del corrispondente carico familiare e sarà in ogni modo assorbito, a far tempo dal 1° gennaio 1956, con gli aumenti derivanti da scatti biennali, da promozioni, da eventuali aumenti tabellari in dipendenza di nuovi contratti e dall'applicazione dell'accordo relativo alla scala mobile. In questi ultimi due casi, peraltro, l'assorbimento verrà operato nella misura del 50% degli aumenti stessi;

b) erogazione di una somma a stralcio « una tantum » non soggetta a contribuzioni di sorta, in misura pari complessivamente per ciascuna azienda, al 100% dell'importo globale delle maggiorazioni di contingenza per persone a carico corrisposte nel 1955 al netto di ogni trattenuta di legge (fiscale). Tale somma verrà ripartita tra tutti i lavoratori in servizio al 31 dicembre 1955 secondo criteri da determinarsi in sede aziendale con le rappresentanze dei lavoratori.

Art. 4.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I LAVORATORI DIPENDENTI DA ESATTORIE E TESORERIE GESTITE DA PRIVATI

a) A coloro che al 31 dicembre 1955 fruivano di quote di maggiorazione di contingenza per persone a carico:

corresponsione a far tempo dal 1° gennaio 1956 di uno speciale assegno *ad personam* non soggetto a variazione per la scala mobile o per modificazioni al carico familiare, in misura pari al 100% delle maggiorazioni di contingenza fruite al 31 dicembre 1955, di cui il 50% non assorbibile e valido a tutti gli effetti retributivi e il rimanente 50% assorbibile a far tempo dal 1° gennaio 1956 con gli aumenti derivanti da scatti biennali, da promozioni, da eventuali aumenti tabellari in dipendenza di nuovi contratti e dall'applicazione dell'accordo relativo alla scala mobile. In questi ultimi due casi, peraltro, l'assorbimento verrà operato nella misura del 50% degli aumenti stessi;

b) A tutti i lavoratori in servizio al 31 dicembre 1955:

erogazione di una somma a stralcio « una tantum » non soggetta a contribuzioni di sorta, in misura pari alla seguente percentuale della normale mensilità di retribuzione corrisposta nel mese di dicembre 1955, al netto di ogni trattenuta di legge (fiscale) ed esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e l'indennità caropane:

lavoratori senza carichi di famiglia	25%
lavoratori con una o due persone a carico	50%
lavoratori con tre o quattro persone a carico	75%
lavoratori con oltre quattro persone a carico	100%

Art. 5.

TRATTAMENTO PER I DIPENDENTI DA ESATTORIE, TESORERIE GESTITE DA « PRIVATI » IN LOCALITÀ CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 800.000 ABITANTI

Ai lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie gestite da privati in località con popolazione superiore a 800.000 abitanti, viene applicato lo stesso trattamento previsto dagli articoli 2 e 3 per i dipendenti da Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Banche.

Art. 6.

EVENTUALE AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

Resta fin d'ora inteso che, qualora alla misura degli assegni familiari stabilita dalla legge 4 agosto 1955, n. 728, dovessero essere apportati aumenti, gli importi dell'assegno integrativo di cui all'art. 2 congiuntamente all'assegno *ad personam* di cui all'art. 3 *a*), per i lavoratori dipendenti da esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Banche, e dell'assegno *ad personam* di cui all'art. 4 *a*), per i lavoratori dipendenti da esattorie e tesorerie gestite da privati, verranno ridotti in misura pari all'aumento, con la stessa decorrenza dell'aumento medesimo

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 LUGLIO 1956 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 13 luglio 1956, in Roma, nella sede della A.N.E.R.T., via Nazionale, 243,

tra

l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente commendatore *Pietro Mancini,* assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini, Paolo Bottero,* dott. *Luciano Campini,* rag. *Lorenzo Crapanzano,* rag. *Alberto Gramegna,* avv. *Carlo Marsili Libelli,* avv. *Arcangelo Matteucci* e dott. *Gastone Todesco,*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I. L.E.) rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi,* assistito dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni,* dott. *Celestino De Robertis,* dottor *Egidio Garneri,* rag. *Foscaro Grompi, Salvatore Impallomeni* e *Onofrio Spada,*

il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, rappresentato dai signori *Calogero Licata* e rag. *Alfredo Santomartino;*

premesso che nel corso delle trattative per la nuova regolamentazione normativa nazionale del rapporto di lavoro degli esattoriali si è raggiunto un accordo sul testo dell'articolo concernente le prestazioni di lavoro straordinario e relativo compenso orario;

constatata l'opportunità di dare, in via eccezionale, immediata esecuzione al testo come sopra concordato, si è convenuto quanto segue:

1) Nei contratti normativi nazionali per il personale esattoriale dipendente da Casse di Risparmio, Banche e privati le prestazioni straordinarie e relativo compenso vengono disciplinati dal seguente articolo che sarà inserito nel testo finale dei contratti stessi:

« L'Esattore ha la facoltà di chiedere prestazioni straordinarie, oltre che per le esigenze relative ai periodi di rata e di caricamento dei ruoli, anche per fronteggiare altre particolari necessità di servizio.

In ogni caso le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate di volta in volta con ordine di servizio.

Il lavoro svolto in orario eccedente quello normale è retribuito, per ogni ora, con un compenso pari alla retribuzione oraria normale maggiorata del:

20 % quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in giorno feriale;

25 % quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in giorno festivo infrasettimanale non destinato al riposo settimanale;

50 % quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in ore notturne (dalle 22 alle ore 6).

Non è ammesso in nessun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato in giorno feriale o in giorno festivo infrasettimanale, non destinato al riposo settimanale. Di regola si deve escludere dal lavoro straordinario il pomeriggio del sabato e particolarmente la domenica.

Agli effetti delle maggiorazioni di cui al presente articolo la retribuzione oraria normale è calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare delle competenze annuali determinato sulla base della retribuzione del mese in cui si effettua il lavoro straordinario (con esclusione delle voci non corrisposte per le mensilità eccedente le 12) per un divisore fisso corrispondente al numero delle ore settimanali normali moltiplicato per 52 e diviso per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

Per il lavoro straordinario, escluso quello richiesto nei periodi di rata e di caricamento dei ruoli, da eseguirsi in complessi aziendali con almeno 40 dipendenti, deve essere fatta dall'Esattore segnalazione alla Rappresentanza del personale di regola in via preventiva

Le prestazioni straordinarie devono comunque essere contenute nei limiti previsti dal regolamento per l'applicazione della legge 15 marzo 1923, n. 692.

Il compenso per il lavoro straordinario viene corrisposto non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, lo esattore provvede alle relative registrazioni, che saranno controfirmate dai singoli interessati.

I reclami relativi a compensi liquidati per lavoro straordinario, registrato dall'esattore come previsto

al comma precedente, debbono essere presentati per iscritto nel termine perentorio di due mesi da quello massimo previsto per la corresponsione del compenso.

Ai funzionari non spetta alcun compenso per il lavoro straordinario, comunque prestato oltre l'orario normale ».

2) Le disposizioni di cui al paragrafo precedente entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1956.

Nota a verbale

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori danno atto che la precisazione, contenuta nel presente articolo, secondo la quale per lavoro notturno s'intende quello compiuto dalle ore 22 alle 6 non pregiudica la possibilità di una diversa regolamentazione per l'orario di lavoro del personale addetto ai centri meccanizzati che resta ancora da definire.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 LUGLIO 1956 PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE, ESCLUSI I FUNZIONARI

Il giorno 30 luglio 1956, in Roma, nella sede della A.N.E.R.T., via Nazionale, 243,

tra

l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente commendatore *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini*, *Paolo Bottero*, dott. *Luciano Campini*, rag. *Lorenzo Crapanzano*, rag. *Alberto Gramegna*, avv. *Carlo Marsili Libelli*, avv. *Arcangelo Matteucci* e dott. *Gastone Todesco*;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E.) rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi*, assistito dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni*, dott. *Celestino De Robertis*, dott. *Egidio Garneri*, rag. *Foscaro Grompi*, *Salvatore Impaliomeni* e *Onofrio Spada*,

premesso che col 31 dicembre 1955 sono venuti a scadere l'accordo economico nazionale stipulato il 7 aprile 1954 ed i relativi accordi economici integrativi aziendali;

a seguito delle richieste avanzate all'ANERT dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori esattoriali,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

EROGAZIONE « UNA TANTUM » 1956

Le esattorie, tesorerie e ricevitorie delle imposte dirette, siano esse gestite da casse di risparmio, banche o privati, corrisponderanno in via straordinaria al personale — esclusi i funzionari — in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, un importo « una tantum », non facente parte della retribuzione, pari al 90% della normale mensilità lorda relativa al mese di giugno 1956, esclusi gli assegni familiari ed i relativi assegni integrativi ed assegni *ad personam* assorbibili di cui all'accordo 18 aprile 1956 concernente la abolizione delle maggiorazioni di contingenza per familiari a carico.

Art. 2.

SCADENZA DEI CONTRATTI NORMATIVI

I contratti collettivi nazionali di lavoro normativi in corso di discussione, che saranno stipulati in rinnovazione di quelli scaduti rispettivamente per gli esattoriali dipendenti da casse di risparmio, banche e privati avranno scadenza non anteriore al 31 dicembre 1959.

Art. 3.

DIPENDENTI ESATTORIALI DA CASSE DI RISPARMIO E BANCHE: TRATTAMENTO ECONOMICO DAL 1° GENNAIO 1957

Il trattamento economico del personale esattoriale dipendente da casse di risparmio e da banche, esclusi i funzionari, sarà migliorato a decorrere dal 1° gennaio 1957 mediante utilizzo di un importo corrispondente all'8% dell'ammontare, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde aziendalmente in vigore nel giugno 1956, esclusi gli assegni familiari e relativi assegni integrativi e assegni *ad personam* assorbibili di cui all'accordo 18 aprile 1956 già citato.

Il predetto miglioramento sarà effettuato, tenendo presente anche la opportunità di una riqualificazione tra le categorie di personale, mediante accordi sindacali aziendali le cui trattative avranno inizio il 15 novembre 1956.

Art. 4.

DIPENDENTI ESATTORIALI DA PRIVATI TRATTAMENTO ECONOMICO DAL 1° GENNAIO 1957

Il trattamento economico del personale esattoriale — esclusi i funzionari — dipendente da privati sarà migliorato a decorrere dal 1° gennaio 1957 mediante un aumento dell'8% da calcolarsi sulle retribuzioni lorde in vigore nel giugno 1956, esclusi gli assegni familiari ed i relativi assegni *ad personam* assorbibili di cui allo accordo 18 aprile 1956.

Art. 5.

SCADENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo e i relativi accordi economici aziendali di cui all'art. 3 scadranno il 31 dicembre 1958

Art. 6.

ENTI PUBBLICI - APPROVAZIONE ORGANI AMMINISTRATIVI

L'applicazione del presente accordo nei confronti delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da casse di risparmio e da istituti di credito di diritto pubblico è subordinata all'approvazione dei competenti organi amministrativi secondo le norme di legge e statutarie.

Nota a verbale

Le parti contraenti si danno reciproco atto:

— che l'erogazione « una tantum » di cui all'art. 1 del presente accordo, non facendo parte della retribuzione, non assorbe gli assegni *ad personam* previsti dall'accordo 18 aprile 1956 per l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per familiari a carico;

— che detti assegni *ad personam* verranno invece assorbiti nei miglioramenti del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 4 del presente accordo a decorrere dal 1° gennaio 1957, con le modalità stabilite dal citato accordo 18 aprile 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 27 FEBBRAIO 1957 PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI FUNZIONARI DELLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 27 febbraio 1957, in Roma, nella sede dell'A.N.E.R.T., via Nazionale, 243,

tra

l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali (A.N.E.R.T.), rapresentata dal Presidente commendatore *Pietro Mancini,* assistito dal Segretario generale dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini, Paolo Bottero,* dott. *Luciano Campini,* rag. *Lorenzo Crapanzano,* rag. *Alberto Gramegna,* dott. *Alglo Greco,* avv. *Carlo Marsili Libelli,* avv. *Arcangelo Matteucci,* dott. *Gaetano Sasso* e dott. *Gastone Todesco,*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E.) rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi,* assistito dai Segretari nazionali *Domenico Cerroni,* dott. *Celestino De Robertis,* dott. *Egidio Garneri,* rag. *Foscaro Grompi, Salvatore Impallomeni* e *Onofrio Spada,*

il Sindacato Nazionale Personale Direttivo Esattorie Ricevitorie Imposte Dirette e Tesorerie Comunali, rappresentato dai signori rag. *Alfredo Santomartino,* avv. *Enrico Mariani, Calogero Licata,*

il Sindacato Nazionale Collettori Funzionari e Capi Ufficio, aderente alla F.I.L.S.T.A., rappresentato dal Segretario prof. avv. *Remo Dominici,* assistito dal Segretario generale della F.I.L.S.T.A., sig. *Vito Angelini;*

premesso che sono venuti a scadere gli accordi nazionali ed aziendali che regolano il trattamento economico dei funzionari dipendenti da Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie delle imposte dirette;

che occorre pertanto provvedere alla definizione del trattamento economico dei predetti funzionari a decorrere dal 1° gennaio 1957;

si è stipulato il seguente accordo nazionale economico per i funzionari delle esattorie, tesorerie e ricevitorie delle imposte dirette.

Art. 1.

Il presente accordo si applica nei confronti dei funzionari delle aziende esattoriali.

Art. 2.

Il trattamento economico dei funzionari di minor grado si determina, nell'ambito di ogni singola esattoria, tesoreria e ricevitoria, sulla base di quello tabellare dell'impiegato di grado più elevato di pari anzianità maggiorato di una percentuale non inferiore al 25 per cento.

Sono escluse dalla predetta maggiorazione: l'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, il concorso spese tramviarie in quanto esista, l'indennità di caropane, gli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S., gli assegni integrativi dei medesimi e quelli *ad personam* corrisposti dalle aziende ai sensi dell'accordo 18 aprile 1956 nonchè l'indennità di rischio. Sono del pari escluse le altre eventuali indennità corrisposte per l'esercizio di particolari mansioni sempre che dette indennità non competano a tutti gli appartenenti al grado.

Art. 3.

L'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, il concorso spese tramviarie, l'indennità di rischio, l'indennità di caropane, gli assegni familiari vengono corrisposti ai funzionari nelle misure e con le modalità in vigore per l'altro personale dell'azienda.

Art. 4.

Presso le aziende nelle quali sia in vigore per i funzionari una specifica indennità funzionari, le misure di tali indennità in atto al 30 giugno 1956 saranno aumentate dell'11%.

Art. 5.

La tredicesima mensilità o gratifica natalizia dei funzionari è pari all'importo della mensilità di retribuzione acquisita al 31 dicembre e la gratifica di esercizio o di bilancio è pari a tre volte la gratifica natalizia, ferme restando le modalità ed epoche di erogazione in atto.

Nel computo delle suddette gratifiche vanno compresi lo stipendio, l'integrazione di contingenza quando esista, l'indennità funzionari nelle aziende ove sia in vigore, e tutti gli altri emolumenti che vengono conteggiati ai fini delle stesse gratifiche per il restante personale.

Art. 6.

Le diarie di trasferta dei funzionari vengono determinate, nell'ambito di ogni singola gestione esattoriale sulla base di quelle in atto per l'impiegato di più alto grado, maggiorate di almeno il 25%.

Art. 7.

I contratti collettivi nazionali di lavoro normativi in corso di discussione, che saranno stipulati in rinnovazione di quelli scaduti rispettivamente per gli esattoriali dipendenti da Casse di Risparmio, Banche, e privati avranno scadenza non anteriore al 31 dicembre 1959.

Art. 8.

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1957 ed andrà a scadere col 31 dicembre 1958; s'intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di biennio in biennio, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata da una delle parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 9.

L'applicazione del presente accordo nei confronti delle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di Risparmio e da Istituti di credito di diritto pubblico è subordinata all'approvazione dei competenti organi amministrativi secondo le norme di legge e statutarie.

Nota a verbale.

Le parti contraenti si danno reciproco atto che gli assegni *ad personam* previsti dall'accordo 18 aprile 1956 per l'abolizione delle maggiorazioni di contingenza per familiari a carico verranno assorbiti, con le modalità stabilite dall'accordo stesso nei miglioramenti del trattamento economico che deriveranno ai funzionari per effetto del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONVENZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 27 LUGLIO 1957 MODIFICATIVA ED AGGIUNTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 DICEMBRE 1941 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Il giorno 27 luglio 1957, in Roma, nella sede dell'A.N.E.R.T., via Nazionale n. 243,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente comm. *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale comm. dott. *Elio Silvestrini*, dall'avv. *Raffaele Fornario* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dottor *Vittorio Alberini*, comm. *Paolo Bottero*, dott. *Luciano Campini*, rag. *Lorenzo Crapanzano*, rag. *Alberto Gramegna*, dott. *Angelo Greco*, avv. *Carlo Marsili Libelli* avv. *Arcangelo Matteucci*, dott. *Gaetano Sasso* e dott. *Gastone Todesco;*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.), rappresentata dal Segretario responsabile dottor *Aldo Zerbi*, assistito dai Segretari nazionali *Domenico Cerroni*, dott. *Celestino De Robertis*, dott. *Egidio Garneri*, rag. *Foscaro Grompi*, *Salvatore Impallomeni* e *Onofrio Spada;*

il SINDACATO NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO ESATTORIE-RICEVITORIE IMPOSTE DIRETTE E TESORERIE COMUNALI, rappresentato dai signori rag. *Alfredo Santomartino*, dottor *Vito Vascellaro*, avv. *Enrico Mariani*, *Calogero Licata;*

il SINDACATO NAZIONALE COLLETTORI FUNZIONARI E CAPI UFFICIO DELLE ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE, rappresentato dal Segretario generale prof. avv. *Remo Dominici* e dai Componenti del Consiglio direttivo: prof. *Luigi La Loggia* e rag. *Salvatore Mangione*;

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ESATTORIALI, rappresentato dal Segretario generale *Vito Angelini* e dai Segretari nazionali *Giuseppe Grasso* e *Mario Sasso del Verme;*

il SINDACATO NAZIONALE UFFICIALI E MESSI ESATTORIALI, rappresentato dal Segretario generale *Antonio Cerroni*, con intervento dei componenti il Consiglio direttivo *Guido Antonini* e *Sarnacchiaro Pasquale;*

questi tre ultimi aderenti alla FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI TRIBUTARI E DELLE ASSICURAZIONI (F.I.L.S.T.A.) che li assiste ed è rappresentata dal Segretario generale *Vito Angelini*

si è convenuto quanto segue:

CAPO I

Al Contratto Nazionale di Lavoro 13 dicembre 1941 per i dipendenti da Esattorie-Tesorerie e Ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno — che nella presente Convenzione è denominato « Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 » — vengono apportate le modificazioni ed aggiunte indicate nel fascicolo allegato che forma parte integrante della presente Convenzione.

La Convenzione stessa e il Contratto Nazionale 13 dicembre 1941, per le parti da essa non modificate, costituiscono una normazione unitaria e inscindibile.

CAPO II

L'applicazione delle modificazioni ed aggiunte apportate dalla presente Convenzione al Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 ha luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, con la osservanza delle seguenti « *Disposizioni di attuazione e transitorie* » le quali, a partire da tale data, sostituiscono interamente quelle di cui agli articoli dal n. 109 al n. 115 del citato Contratto Nazionale 13 dicembre 1941:

a) Il personale assunto anteriormente al 1° gennaio 1942 conserverà come diritto acquisito il trattamento in caso di malattia, di ferie e di preavviso, spettante a norma delle disposizioni regolamentari in atto presso ciascuna esattoria alla stessa data, che risulti per il lavoratore più favorevole di quello stabilito dal Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione.

Al predetto personale non potrà essere applicato il provvedimento del licenziamento previsto dall'art. 73 del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione, qualora, antecedentemente al 1° gen-

naio 1942, il rapporto di impiego non avesse potuto risolversi per disdetta da parte dell'esattore. In tali casi non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 74-*bis*.

Salvo quanto sopra disposto, il Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione, esclude la applicazione di qualsiasi uso e consuetudine locali.

b) Alle esattorie-tesorerie e ricevitorie non potrà essere addetto personale della Cassa di Risparmio, Ente equiparato o Monte di Credito su Pegno, salvo quanto previsto dall'art. 1-*bis*, lett. *b*) e *c*) del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione.

Il personale di ruolo dei suddetti Istituti che al 1° gennaio 1942 era distaccato presso le gestioni esattoriali e risulti ancora in tale situazione alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, continuerà a rimanervi. All'atto della sua cessazione verrà peraltro sostituito con personale regolato dal Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione.

c) Le anzianità convenzionali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 56 del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione, si intendono già riconosciute al personale in servizio al 1° gennaio 1942 qualora l'Esattore abbia in precedenza concesso per benemerenze combattentistiche un periodo di anzianità convenzionale che, complessivamente valutato, non risulti inferiore a quello spettante agli interessati in applicazione delle predette disposizioni.

Al personale in servizio alla data di stipulazione della presente Convenzione il riconoscimento, ai soli effetti degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di malattia, delle seguenti anzianità convenzionali:

50% degli eventuali periodi di servizio prestati e liquidati con la qualifica di straordinario, in relazione a quanto disposto dall'art. 56 lettera *c*) del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione;

100% del servizio prestato presso la stessa esattoria o ricevitoria ovvero presso esattorie o ricevitorie gestite dallo stesso Istituto a sensi del citato art. 56 lettera *d*), avrà luogo, qualora non sia già avvenuto, limitatamente ai suddetti periodi di servizio verificatisi a partire dal 1° gennaio 1942. Gli effetti del riconoscimento di tali anzianità convenzionali decorrono dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Rimangono ferme le clausole dei contratti integrativi che escludono il riconoscimento di anzianità convenzionali per il servizio prestato anteriormente al compimento del 21° anno di età.

d) Il personale che alla data di entrata in vigore della presente Convenzione percepisce la retribuzione anticipatamente, continuerà a percepire la retribuzione nello stesso modo fino a quando non sarà diversamente concordato dalle competenti Organizzazioni Sindacali.

e) In deroga a quanto previsto dall'art. 1-*quater* del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione — articolo avente il compito principale di attribuire al Contratto Nazionale il carattere di una regolamentazione uniforme del rapporto di lavoro del personale esattoriale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno — i contratti integrativi potranno eccezionalmente contemplare materia non regolamentata o diversamente disciplinata dalle suddette norme, semprechè ciò sia giustificato dalla esistenza di situazioni già in atto nella azienda.

f) La presente Convenzione entra in vigore il 27 luglio 1957.

Il Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla Convenzione medesima, avrà scadenza il 31 dicembre 1959 e si intenderà rinnovato per due anni e così successivamente di biennio in biennio se non verrà disdettato da una delle parti almeno quattro mesi prima della scadenza.

Entro sei mesi dalla data di stipulazione della presente Convenzione verranno stipulati nuovi contratti integrativi relativamente alla sola parte normativa, i quali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Per quanto concerne la parte economica restano in vigore sino alla loro scadenza gli Accordi Nazionali Economici 7 aprile 1954, 30-31 luglio 1956 e 27 febbraio 1957 e quelli integrativi aziendali.

Nota a verbale

Negli accordi integrativi concernenti la parte normativa da stipularsi a termini del paragrafo *f*) del Capo II verranno riportate le disposizioni in atto presso le aziende relativamente al « sistema » di determinazione del trattamento economico del lavoratore promosso, a' sensi di quanto previsto dall'art. 64 lett. *b*) del Contratto Nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla presente Convenzione.

CAPO III

L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 agosto 1937, n. 1757.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE APPORTATE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 DICEMBRE 1941 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO, ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Allegato alla Convenzione modificativa ed aggiuntiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 dicembre 1941, stipulata il 27 luglio 1957

NORME GENERALI

Art. 1.

Viene sostituito dal seguente:

« Il presente Contratto Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale, compresi i funzionari, delle Esattorie-Tesorerie Comunali e Ricevitorie Provinciali gestite da Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno.

Nel testo del Contratto l'Azienda è denominata « Esattore ».

Art. 1-*bis*.

Dopo l'art. 1 viene aggiunto un articolo col n. 1-*bis* del seguente testo:

« Sono esclusi dall'applicazione del presente Contratto:

a) coloro che, per determinazione dell'Esattore, appartengono alla categoria dei « Dirigenti »;

b) il personale del ramo credito delle Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno, che sia incaricato di prestare servizio presso gestioni esattoriali parzialmente oppure per esigenze di carattere eccezionale;

c) il personale del ramo credito delle Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno, destinato a funzioni di sovraintendenza, di ispezione e di controllo amministrativo-contabile delle gestioni esattoriali;

d) il personale espressamente assunto e adibito a gestioni speciali dell'Istituto non aventi una diretta relazione con la funzione esattoriale.

Al personale di fatica, guardie notturne e diurne ed operai di cui alla lett. *g*) del successivo art. 3, si applicano soltanto, del presente Contratto, le norme espressamente stabilite dal Cap. XIII.

Nota a verbale

In riferimento alla lettera *c*) del presente articolo, si precisa che la destinazione del personale del ramo credito delle Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno, a funzioni di sovraintendenza, ispezione e controllo delle gestioni esattoriali non potrà influire sulla carriera del personale esattoriale nell'ambito di ciascuna gestione.

Art. 1-*ter*.

Dopo l'art. 1-*bis* viene aggiunto un articolo col n. 1-*ter* del seguente testo:

« Il personale esattoriale regolato dal presente Contratto potrà essere distaccato presso centri meccanografici. Potrà anche essere distaccato ad uffici o servizi dell'Ente-Esattore con le funzioni previste al paragrafo c) dell'art. 1-*bis* ».

Art. 1-*quater*.

Dopo l'art. 1-*ter* viene aggiunto un articolo col n. 1-*quater* del seguente testo:

« Nell'ambito delle norme fissate dal presente Contratto Nazionale, contratti integrativi disciplineranno, per ogni singola gestione o complesso di gestioni esattoriali, le seguenti materie:

a) il trattamento economico e la progressione automatica delle retribuzioni;

b) gli eventuali titoli di studio minimi per l'inquadramento del personale in ciascuna categoria o grado;

c) ogni altra materia espressamente rinviata in sede di contratto integrativo dal presente Contratto Nazionale.

Tali contratti integrativi saranno, di regola, aziendali e la loro sfera di applicazione potrà estendersi a tutte le esattorie-tesorerie e ricevitorie gestite da uno stesso Esattore.

Negli stessi contratti verrà indicato l'organico di ogni gestione o complesso di gestioni esattoriali, che potrà essere peraltro variato dall'Esattore in rapporto a sopravvenienti esigenze organizzative e funzionali della gestione.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità che la disciplina delle materie suindicate (specie per quanto riguarda il trattamento economico) possa avvenire a mezzo di contratti nazionali ».

Art. 2.

Resta invariato.

CAPITOLO I

CLASSIFICAZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 3.

Viene modificato come segue:

« Il personale si distingue nelle seguenti categorie:

a) Funzionari;

b) Impiegati/e di 1ª (con o senza patente di collettore);

c) Ufficiali esattoriali;

d) Impiegati/e di 2ª;

e) Messi notificatori;

f) Personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini, ecc.);

g) Personale di fatica, guardie notturne e diurne e operai.

Ove l'importanza della gestione lo giustifichi, i contratti integrativi potranno prevedere gradi entro ogni categoria suddetta.

Sono funzionari i lavoratori preposti a particolari importanti servizi esattoriali e coloro che hanno per disposizione interna dell'esattore la facoltà di impegnarlo per i singoli rami dell'azienda nei confronti di terzi.

Sono impiegati di 1ª coloro prevalentemente addetti a lavori i quali implichino responsabilità nell'esame e nell'espletamento delle pratiche e pertanto richiedano una adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia di riscossione di imposte, oppure che esplichino funzioni amministrative e di controllo sul personale.

Sono impiegati di 2ª coloro prevalentemente addetti a lavori che non richiedano, oltre il limite della necessaria diligenza ed esattezza nell'esplicazione dei compiti assegnati, una particolare competenza specifica.

Nei contratti integrativi saranno precisate le qualifiche aziendali corrispondenti alle singole categorie ».

Nota a verbale

Le norme di cui al presente articolo relative alla classificazione ed all'inquadramento degli impiegati/e nella categoria *b*) o nella categoria *d*) non si applicano nelle aziende nelle quali per gli impiegati/e siano già in vigore criteri diversi di classificazione ed inquadramento salvo che non venga altrimenti convenuto in sede di stipulazione dei contratti integrativi.

Art. 3-*bis*.

Dopo l'art. 3 viene aggiunto un articolo col n. 3-*bis* del seguente testo:

« La gerarchia del personale è costituita dalla categoria e dal grado: nella stessa categoria o grado, dall'anzianità di servizio nella categoria o nel grado.

L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare l'esercizio delle funzioni di ispezione o controllo, a qualunque categoria o grado appartenga il lavoratore che ne sia stato investito dall'Esattore ».

Art. 4.

Viene sostituito dal seguente:

« Per l'assunzione del personale debbono osservarsi le norme stabilite dall'art. 108 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla Legge 16 giugno 1939, n. 942.

Nell'ambito di tali disposizioni le assunzioni di personale verranno effettuate, preferibilmente, mediante concorso pubblico, del quale l'Esattore fisserà di volta in volta le condizioni e le modalità.

Nei contratti integrativi potranno essere stabiliti limiti di età per le assunzioni ».

Art. 5.

Viene sostituito dal seguente:

« Il lavoratore per essere assunto deve produrre comunque i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del Casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) certificato degli studi compiuti;

g) documento ufficiale, per il personale maschile, comprovante la posizione rispetto al servizio militare;

h) certificato di stato di famiglia;

i) certificato di servizio prestato presso altre aziende, enti pubblici o privati;

l) ogni altro documento eventualmente richiesto da particolari disposizioni di legge sul lavoro, sulla previdenza, ecc. ».

Art. 5-*bis*.

Dopo l'art. 5 viene aggiunto un articolo col n. 5-*bis* del seguente testo:

« Per essere assunto, il lavoratore deve risultare di sana e robusta costituzione fisica, che potrà essere accertata dal medico di fiducia dell'Esattore ».

Art. 5-*ter*.

Dopo l'art. 5-*bis* viene aggiunto un articolo col numero 5-*ter* del seguente testo:

« Per essere assunti in servizio è necessario non avere vincoli di matrimonio ovvero di parentela o affinità fino al terzo grado compreso con dipendenti dell'Istituto gestore.

Qualsiasi vincolo di matrimonio o affinità che dovesse sopravvenire fra appartenenti al personale dello stesso Istituto dovrà essere portato a conoscenza dell'Istituto medesimo ».

Art. 5-*quater*.

Dopo l'art. 5-*ter* viene aggiunto un articolo col n. 5-*quater* del seguente testo:

« L'assunzione deve essere comunicata dall'Esattore all'interessato con lettera dalla quale risulti:

a) la data di assunzione;

b) la categoria cui viene assegnato;

c) l'eventuale periodo di prova;

d) il trattamento economico iniziale ».

Art. 6.

Resta invariato.

Art. 7.

Resta invariato.

Art. 8.

Il primo e l'ultimo comma vengono modificati come segue:

1° *comma*: « Il periodo di prova del personale assunto deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione di cui all'art. 5-*quater* e non può superare i tre mesi ».

ultimo comma: « Il personale, non appena superato il periodo di prova, deve essere dall'Esattore iscritto al Fondo di Previdenza degli impiegati esattoriali, di cui all'art. 110 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 4 maggio 1936, n. 971, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge; l'iscrizione al Fondo sarà retrodatata alla data di assunzione effettiva del servizio ».

Art. 9.

Ferma ogni altra parte, il 2° comma viene modificato come segue:

« L'Esattore per far fronte ad esigenze eccezionali ed urgenti di servizio e nel periodo di caricamento dei ruoli ha facoltà di assumere personale straordinario — esclusivamente adibendolo a tali lavori — per un periodo non eccedente i tre mesi, salvo accordi in sede aziendale, per un periodo superiore, con le competenti Organizzazioni sindacali ».

Art. 10.

Viene modificato come segue:

« Sono considerati assunti in via straordinaria ad ogni effetto i messi notificatori che prestano la loro opera alle dipendenze dell'Esattore esclusivamente per i periodi dal 5 gennaio al 10 febbraio e dal 1° luglio al 10 agosto salvo accordi in sede aziendale, per periodi superiori, con le competenti Organizzazioni sindacali ».

CAPITOLO II

DOVERI DEL PERSONALE

Art. 11.

Resta invariato.

Art. 12.

Resta invariato.

Art. 13.

Resta invariato.

Art. 14

Resta invariato.

Art. 15.

Resta invariato.

Art. 16.

Resta invariato.

Art. 17.

Resta invariato.

Art. 18.

Resta invariato.

Art. 18-*bis*.

Dopo l'art. 18 viene aggiunto un articolo col n. 18-*bis* del seguente testo:

« Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o di valori, ha l'obbligo di denunciare non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le deficienze e le eccedenze che si sono verificate nella gestione del denaro e dei valori ad esso affidati.

Le deficienze di cassa devono essere immediatamente coperte dal personale responsabile. In casi eccezionali l'Esattore potrà consentire un diverso termine di rimborso.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti dall'Esattore a scopi assistenziali in favore del personale ».

Art. 19.

Resta invariato.

CAPITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 20.

Ferma ogni altra parte, il punto contrassegnato dalla lett. *f)* del primo comma viene modificato come segue:

« *f)* ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso di spese, escluse le indennità di rischio e gli assegni familiari ».

Art. 21.

Viene soppresso (1).

Art. 22.

Resta invariato.

Art. 23.

Viene sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico del funzionario deve risultare dal trattamento economico dell'impiegato di grado più elevato e di pari anzianità, maggiorato di almeno il 25% limitatamente alle voci indicate negli accordi economici nazionali ed integrativi ».

Art. 24.

Resta invariato.

Art. 25.

L'intero testo viene sostituito dal seguente:

« La gratifica natalizia da corrispondere entro il 20 dicembre sarà pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* dell'art. 20 escluse le indennità che vengono corrisposte per dodici mesi, per accordi economici nazionali o integrativi; i compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.

Dopo l'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà corrisposta una gratifica pari a due mensilità conteggiata come per la gratifica natalizia, salvo le particolari eccezioni che potranno essere contemplate nei contratti integrativi.

Per i funzionari tale gratifica di bilancio sarà pari a tre mensilità, conteggiate come sopra.

Al personale assunto o che abbia cessato dal servizio nel corso dell'anno, o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno, la gratifica natalizia e la gratifica di bilancio saranno ridotte a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore, come mese intero, la eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, non sono considerate assenze dal servizio ».

Art. 25-*bis*

Dopo l'art. 25 viene aggiunto un articolo col numero 25-*bis* del seguente testo:

« Al funzionario o all'impiegato al quale siano state congiuntamente richieste dall'Esattore una laurea e l'iscrizione al correlativo albo professionale per l'effettivo esercizio della professione nell'interesse della azienda, compete una indennità di professione nella misura e con le modalità che verranno stabilite nei contratti integrativi ».

Nota a verbale.

In sede di prima applicazione del presente articolo i benefici dallo stesso previsti saranno riconosciuti dall'Esattore unicamente ai dipendenti che, all'atto della entrata in vigore della Convenzione, svolgano effettivamente mansioni per le quali la laurea e l'iscrizione al correlativo albo siano indispensabili.

Art. 26.

Resta invariato.

Art. 27.

Ferma ogni altra parte, il comma terzo viene modificato come segue:

« Agli ufficiali esattoriali e messi notificatori, previsti dal presente articolo, compete tutto il trattamento del presente contratto e, in rapporto alle effettive prestazioni di servizio, viene ad essi garantita una retribuzione minima di cinque giorni di lavoro al mese ».

Art. 28.

Resta invariato.

CAPITOLO IV

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO FERIE E LICENZE

Art. 29 (1)

L'intero testo viene sostituito dal seguente nel quale sono state riunite, con modificazioni, anche le norme contenute nell'art. 34:

« L'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per i funzionari e gli impiegati, e in 42 ore settimanali per il personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini).

---

(1) La soppressione ha luogo per il fatto che la sfera di applicazione dei contratti integrativi è già regolata dall'articolo 1-*quater* e che circa i termini di stipulazione si è provveduto a fissarli in una apposita norma finale della Convenzione.

(1) Il testo dell'art. 29 con le relative note a verbale deriva da quello stabilito con l'Accordo nazionale 26 giugno 1954, che resta pertanto assorbito nella presente Convenzione.

L'orario giornaliero, nei primi 5 giorni della settimana, è suddiviso in due turni secondo le particolari esigenze di ciascuna gestione in rapporto anche alle eventuali disposizioni delle autorità competenti.

La durata dell'intervallo tra i due turni sarà determinata nei contratti integrativi.

Nelle giornate di sabato e nei giorni semifestivi viene attuato un unico turno di durata non superiore a 5 ore per i funzionari e gli impiegati e 5 ore e mezza per il personale subalterno.

Laddove alla data del 26 giugno 1954 fosse in atto un orario giornaliero continuato, tale orario sarà mantenuto salvo che, a seguito di accordi in sede aziendale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, non sia stato nel frattempo stabilito o si stabilisca in avvenire di osservare l'orario diviso in due turni.

In considerazione delle speciali esigenze del servizio di esazione nei riguardi sia degli enti impositori che dei contribuenti, negli ultimi due giorni del periodo di rata, qualora cadano in giorni di sabato o semifestivi, si osserva l'orario normale giornaliero stabilito per i primi cinque giorni della settimana con compensazione le cui modalità di attuazione verranno concordate in sede aziendale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei Comuni rurali, nei quali per disposizioni delle competenti autorità sia necessario tenere aperte le esattorie anche nel pomeriggio del sabato, in occasione di mercati, fiere, ecc., l'orario normale di lavoro in detto giorno può essere protratto fino alle ore 16,30 con un congruo intervallo per la colazione. L'orario normale degli altri 5 giorni della settimana viene in tal caso correlativamente ridotto.

E' in facoltà dell'Esattore di spostare, entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell'intervallo tra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l'inizio e il termine del lavoro per il personale addetto a particolari servizi (apertura e spedizione del corriere, servizi di cassa distaccati, ecc.).

Fermo quanto previsto nel presente articolo, non sono ammesse ad alcun titolo varianti all'orario di lavoro mediante compensazione ».

1ª *Nota a verbale.*

Limitatamente al periodo estivo, potrà essere effettuato, in seguito ad accordo tra le parti, un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

2ª *Nota a verbale.*

L'intervallo tra i due turni giornalieri previsti dal 3° comma del presente articolo, sarà di regola non inferiore alle due ore.

Laddove ragioni particolari, climatiche o connesse con le difficoltà dei trasporti, lo rendano necessario, l'intervallo può essere aumentato sino al massimo di tre ore.

Tuttavia nei casi in cui alla data del 26 giugno 1954 fosse in atto un intervallo di durata inferiore alle due ore e tale situazione, alla data di stipulazione della presente Convenzione, non risulti modificata a seguito di accordi in sede aziendale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il predetto diverso intervallo sarà mantenuto salvo che, sempre in sede aziendale, non venga convenuto con le Organizzazioni stesse l'attuazione di un intervallo superiore.

Art. 29-*bis*

Dopo l'art. 29 viene aggiunto un articolo col numero 29-*bis* del seguente testo:

« L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri meccanografici è uguale a quello del restante personale.

In deroga a quanto previsto dall'art. 29 l'orario di lavoro del personale dei centri addetto alle macchine (perforatrici, tabulatrici, selezionatrici, moltiplicatrici, inseritrici, riproduttrici, ecc.), non potrà superare le 36 ore settimanali e le 6 ore giornaliere quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero.

L'inizio dei turni potrà essere adattato di volta in volta alle esigenze di lavoro con accordi in sede aziendale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori; si avrà comunque cura di escludere l'effettuazione di turni di lavoro dalle ore 0 alle ore 6.

Il lavoro eventualmente prestato dalle ore 0 alle ore 6 verrà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

L'ordinamento e l'inquadramento organico del personale addetto a centri meccanografici potrà essere stabilito nei contratti integrativi sempre in base a quanto previsto dall'art. 1-*quater* penultimo comma.

Art. 30.

Viene modificato come segue:

« Il riposo settimanale deve, di norma, essere goduto nella giornata di domenica.

Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge, in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale, dà diritto di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane il riposo compensativo viene concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

La maggiorazione sulla retribuzione di cui al comma precedente non si applica ai funzionari ».

Art. 31 (1)

L'intero testo viene sostituito dal seguente nel quale sono state riunite, con modificazioni, anche le norme contenute negli artt. 32 e 33:

« L'Esattore ha la facoltà di chiedere prestazioni straordinarie, oltre che per le esigenze relative ai periodi di rata e di caricamento dei ruoli, anche per fronteggiare altre particolari necessità di servizio.

(1) Il testo dell'articolo corrisponde a quello dell'Accordo Nazionale 13 luglio 1956 che resta pertanto assorbito dalla presente Convenzione. La nota a verbale contenuta in detto Accordo, relativa all'orario del personale addetto ai centri meccanografici, si intende soppressa.

In ogni caso le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate di volta in volta con ordine di servizio.

Il lavoro svolto in orario eccedente quello normale è retribuito, per ogni ora, con un compenso pari alla retribuzione oraria normale maggiorata del:

20% quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in giorno feriale;

25% quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in giorno festivo infrasettimanale non destinato al riposo settimanale;

50% quando trattasi di lavoro straordinario compiuto in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6).

Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato in giorno feriale e in giorno festivo infrasettimanale, non destinato a riposo settimanale.

Di regola si deve escludere dal lavoro straordinario il pomeriggio del sabato e particolarmente la domenica.

Agli effetti delle maggiorazioni di cui al presente articolo la retribuzione oraria normale è calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare delle competenze annuali determinato sulla base della retribuzione del mese in cui si effettua il lavoro straordinario (con esclusione delle voci non corrisposte per le mensilità eccedenti le 12) per un divisore fisso corrispondente al numero delle ore settimanali normali moltiplicato per 52 e diviso per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

Per il lavoro straordinario, escluso quello richiesto nei periodi di rata o di caricamento dei ruoli, da eseguirsi in complessi aziendali con almeno 40 dipendenti, deve essere fatta dall'Esattore segnalazione alla Rappresentanza del personale, di regola in via preventiva.

Le prestazioni straordinarie devono comunque essere contenute nei limiti previsti dal regolamento per la applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

Il compenso per il lavoro straordinario viene corrisposto non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'Esattore provvede alle relative registrazioni, che saranno controfirmate dai singoli interessati.

I reclami relativi a compensi liquidati per lavoro straordinario, registrato dall'Esattore come previsto al comma precedente, debbono essere presentati per iscritto nel termine perentorio di due mesi da quello massimo previsto per la corresponsione del compenso.

Ai Funzionari non spetta alcun compenso per il lavoro straordinario, comunque prestato oltre l'orario normale ».

Art. 32.

Viene soppresso (1).

Art. 33.

Viene soppresso (2).

(1) Le norme dell'articolo — riguardanti la registrazione del lavoro straordinario — sono state conglobate, con modificazioni nell'art. 31.

(2) Le norme dell'articolo sono state conglobate, con modificazioni, nell'art. 31.

Art. 34.

Viene soppresso (3).

Art. 35.

Ferma ogni altra parte, viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il quindicesimo giorno, il lavoratore sarà considerato dimissionario ad ogni effetto, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore ».

Art. 36.

L'intero testo viene sostituito dal seguente:

« Al personale spetta di diritto ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie (durante la quale conserva integro il suo trattamento economico), la cui durata è così determinata:

Funzionari	giorni	30
Impiegati:		
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	»	12
oltre un anno e sino a 10 di servizio .	»	21
con oltre 10 anni e sino a 15 anni di servizio	»	25
con oltre 15 anni di servizio	»	30
Personale subalterno:		
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	giorni	9
da oltre un anno e sino a 10 anni di servizio	»	15
con oltre 10 anni e sino a 15 anni di servizio	»	21
con oltre 15 anni di servizio	»	25

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo, nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione del caso di licenziamento disciplinare in tronco) al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribu-

(3) Le norme dell'articolo, riguardanti l'orario di lavoro dei funzionari, sono state sostituite dalle disposizioni degli artt. 29 e 31, ultimo comma.

zione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, escluso quello di malattia non superiore a 6 mesi, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie (infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Esattore) non saranno computati nella durata delle ferie ».

Art. 37.

Viene modificato come segue:

« Sono considerati giorni festivi quelli dichiarati tali dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: giorno del Santo Patrono del Comune dove presta servizio effettivo il lavoratore, il 14 agosto, il 24 ed il 31 dicembre ».

Art. 38.

Viene modificato come segue:

« I turni delle ferie vengono stabiliti dall'Esattore, il quale, compatibilmente con le esigenze del servizio, darà la precedenza al personale avente necessità di riposo per motivi di salute e terrà conto dei desideri degli interessati anche in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

Le ferie, per esigenze di servizio o su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate in due periodi annuali ».

Art. 39.

Viene modificato come segue:

« L'Esattore può richiamare l'assente — ad eccezione dei mutilati e degli invalidi di guerra, militari o civili — prima del termine della licenza quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva entro l'anno solare, e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno, con l'aggiunta del trattamento di trasferta per i giorni di viaggio ».

Art. 40.

Resta invariato.

Art. 41.

Ferma ogni altra parte, viene aggiunto il seguente comma:

« Le assenze relative a permessi accordati a mutilati ed invalidi di guerra, militari o civili, per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera Nazionale di Assistenza, non si computano come ferie ».

CAPITOLO V

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO ASPETTATIVA

Art. 42.

L'intero testo viene modificato come segue:

« Nei casi di assenza dal servizio dovuti a malattia o infortunio, il lavoratore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di sei mesi ed un massimo di venti.

I periodi suindicati sono aumentati del 50 %, con un minimo globale di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tubercolosi o di accertata necessità di cura per la stessa malattia.

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che, durante la malattia o infortunio, si sia verificata nei confronti del lavoratore.

Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei quattro mesi precedenti; tuttavia, per l'ultimo periodo, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 e successive modificazioni.

Perdurando la malattia oltre i termini sopra indicati, il lavoratore sarà posto in « aspettativa », secondo le norme dell'art. 43 ».

Art. 43.

L'intero testo viene sostituito dal seguente nel quale sono state riunite, con modificazioni, anche le norme degli articoli 46 e 48:

« L'aspettativa per malattia o infortunio di cui all'ultimo capoverso dell'art. 42 viene concessa quando l'assenza per malattia o infortunio perduri oltre i termini stabiliti dall'articolo stesso.

Tale aspettativa ha la durata massima di un anno e non comporta la corresponsione di alcun emolumento, ad eccezione degli assegni familiari.

L'aspettativa per malattia cessa quando, in seguito agli accertamenti di cui ai successivi art. 44 e 45, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.

E' considerato dimissionario ad ogni effetto il lavoratore che, accertata la cessazione della malattia o dell'infortunio nei modi indicati dagli artt. 44 e 45, non riprenda servizio.

Trascorso anche l'intero periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia potuto riprendere il servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute.

Art. 44.

Viene modificato come segue:

« Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per malattia o infortunio non può essere riammesso in servizio se non previa visita medica dalla quale risulti che le sue condizioni di salute siano tali da consentirgli di riprendere le attribuzioni e i lavori del proprio ufficio ».

Art. 45.

Viene modificato come segue:

« L'Esattore per accertare la malattia o l'infortunio, come per constatare se questi perdurino durante la assenza e se alla loro cessazione il lavoratore possa riprendere servizio si avvarrà di un medico di sua fiducia.

Se il giudizio di detto medico venisse contestato dal lavoratore, deciderà un collegio di tre sanitari di cui due nominati rispettivamente dall'Esattore e dal lavoratore ed il terzo dai primi due medici o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici nella cui giurisdizione si trova l'esattoria presso la quale il lavoratore presta servizio.

Le spese relative ai giudizi del collegio sanitario sono a carico dell'Esattore ».

Art. 46.

Viene soppresso (1).

Art. 47.

Viene modificato come segue:

« Il trattamento di assistenza malattia del personale è assicurato mediante la iscrizione al competente Ente di assistenza.

L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità delle disposizioni in vigore ».

Art. 48.

Viene soppresso (2).

Art. 49.

Ferma ogni altra parte, l'ultimo comma viene modificato come segue:

« Durante l'aspettativa non competono al lavoratore la retribuzione ed ogni altro emolumento, ad eccezione dei soli assegni familiari ».

(1) Le norme contenute nell'articolo — riguardanti il mancato rientro in servizio del lavoratore dopo l'accertamento della cessazione della malattia o dell'infortunio — sono state conglobate, con modificazioni, nell'art. 43.

(2) Le norme contenute nell'articolo, riguardanti l'aspettativa per malattia, sono state conglobate, con modificazioni, nell'art. 43.

Art. 50.

Viene modificato come segue:

« Il lavoratore che non riprenda servizio allo scadere dell'aspettativa è considerato dimissionario ad ogni effetto ».

Art. 51.

Resta invariato.

Art. 52.

Resta invariato.

Art. 53.

Viene modificato come segue:

« Il tempo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, non è computabile ad alcun effetto.

Il periodo di assenza dal servizio per malattia o infortunio (ivi compresa la relativa aspettativa), è invece computabile a tutti gli effetti del presente contratto, salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 36.

CAPITOLO VI

SERVIZIO MILITARE

Art. 54.

Viene interamente sostituito dal seguente:

« In caso di chiamata alle armi per prestare servizio obbligatorio di leva, l'Esattore conserverà il posto al lavoratore e gli corrisponderà una mensilità di retribuzione. Il periodo di assenza per la prestazione di tale servizio, non verrà computato ad alcun effetto del presente contratto.

In caso di richiamo alle armi, al personale sarà praticato il trattamento di legge ».

Art. 55.

Ferma ogni altra parte, il primo comma viene modificato come segue:

« Il lavoratore che abbia lasciato il servizio per chiamata o richiamo alle armi, ha il dovere di riprendere il servizio presso l'Azienda entro 30 giorni dal collocamento in congedo, salvo comprovate circostanze di forza maggiore ».

CAPITOLO VII

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Art. 56.

Viene interamente sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di ma-

lattia, vengono riconosciute al personale che ha superato il periodo di prova, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati, invalidi e feriti di guerra militari o civili;

b) il periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Per la identificazione dei beneficiari di cui ai comma *a*) e *b*) e per le modalità di applicazione dei benefici relativi, si osservano le disposizioni previste dalle leggi in materia;

c) il 50% del servizio prestato presso Esattorie e Ricevitorie nei casi in cui non ricorrano gli estremi dell'art. 106 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401;

d) il 100% del servizio prestato presso la stessa Esattoria o Ricevitoria ovvero presso Esattorie o Ricevitorie gestite dallo stesso Istituto, esclusi i periodi di servizio straordinario nonchè quelli prestati da dipendenti il cui rapporto di lavoro ebbe a cessare per dimissioni.

I benefici di cui alla lettera *a*) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne di guerra diverse.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non vengono riconosciute se gli interessati non denunziano i titoli, che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione, oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora l'Esattore non richiedesse all'atto dell'assunzione la esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il lavoratore conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione e ne desse comunicazione all'Esattore entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e della data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso ».

CAPITOLO VIII

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 57.

Resta invariato.

Art. 58.

Ferma ogni altra parte, il secondo e il terzo comma vengono modificati come segue:

« Il lavoratore trasferito conserva il diritto al trattamento tabellare di provenienza, se più favorevole.

Se il lavoratore non accetta il trasferimento, l'Esattore può far luogo alla risoluzione del rapporto di impiego con il licenziamento di cui all'art. 73, senza, peraltro, diritto, da parte del lavoratore, al preavviso ».

Art. 59.

Ferma ogni altra parte, i punti di cui alle lettere *d*) dei paragrafi 1° e 2° del primo comma vengono modificati rispettivamente come segue:

(paragrafo 1)

« *d*) alla diaria, di cui all'art. 57, n. 4, per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese »;

(paragrafo 2)

« *d*) alla diaria, di cui all'art. 57, n. 4, per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese. Questa diaria spetta ai familiari in misura del 60% ».

CAPITOLO IX

NOTE CARATTERISTICHE - RICOMPENSE - PROMOZIONI

Art. 60.

Resta invariato.

Art. 61.

Viene sostituito dal seguente:

« Entro il primo quadrimestre di ogni anno, la qualifica verrà comunicata per iscritto al lavoratore che dovrà accusarne ricevuta.

Le motivazioni della qualifica saranno conservate dall'Esattore.

Il lavoratore che non ritenesse rispondente ai suoi meriti la qualifica assegnatagli potrà ricorrere entro 10 giorni al Direttore dell'Istituto che esprimerà il suo giudizio sull'accoglimento o meno del ricorso entro un mese. Qualora il ricorso venisse respinto, il lavoratore, entro 10 giorni dalla comunicazione del Direttore, potrà ricorrere al Presidente dell'Istituto le cui decisioni sono definitive. Il Presidente dell'Istituto comunicherà le sue decisioni al ricorrente possibilmente entro tre mesi dalla data del ricorso propostogli e comunque entro l'anno solare in corso.

Il lavoratore qualificato insufficiente per due anni consecutivi potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio.

Le qualifiche saranno annotate nel fascicolo personale del lavoratore ».

Art. 62.

Ferma ogni altra parte, l'ultimo comma viene modificato come segue:

« Ogni riconoscimento conferito in base al presente articolo, verrà annotato nella posizione personale dell'interessato ».

Art. 63.

Ferma ogni altra parte il quarto comma viene modificato come segue:

« I titoli da esaminarsi saranno quelli che varranno a rendere più nota la figura del candidato, quali: i precedenti di carriera, i gradi ed uffici ricoperti, la anzianità di servizio, i titoli di studio, le benemerenze culturali e combattentistiche ».

Art. 64.

Resta invariato.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 65.

Viene modificato come segue:

« Le mancanze del personale ai propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:

a) l'ammonizione scritta;

b) la nota di biasimo;

c) la deplorazione scritta;

d) l'ammenda al personale subalterno;

e) il ritardo dell'aumento periodico:

f) la riduzione della retribuzione nella misura massima di un quinto della retribuzione stessa sino a due mesi;

g) la soppressione parziale o totale della gratifica di bilancio;

h) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di due mesi;

i) la retrocessione al grado od alla categoria inferiore con conseguente diminuzione degli emolumenti;

l) il licenziamento disciplinare in tronco.

L'ammenda di cui alla lettera *d)* sarà in misura non eccedente, di volta in volta, la retribuzione di una giornata. L'importo delle ammende verrà devoluto in opere assistenziali a favore del personale dell'Azienda.

In sostituzione della retrocessione di cui alla lettera *i)* il lavoratore può ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto al preavviso.

Ogni provvedimento disciplinare sarà annotato nella posizione personale dell'interessato ».

Art. 66.

Ferma ogni altra parte, il secondo comma viene modificato come segue:

« I provvedimenti disciplinari dalla lettera *e)* alla lettera *l)* compresa dell'art. 65 debbono essere preceduti dalla contestazione scritta degli addebiti all'interessato, con invito a giustificarsi per iscritto entro il termine di dieci giorni ».

Art. 67.

Viene modificato come segue:

« Nei casi urgenti la Direzione dell'Azienda può sospendere dall'ufficio i colpevoli di gravi mancanze, in attesa del provvedimento disciplinare ».

Art. 68.

Viene modificato come segue:

« I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h)*, *i)*, *l)* dell'art. 65, qualora il lavoratore abbia notificato per iscritto all'Esattore l'Organizzazione sindacale di appartenenza, dovranno essere subito resi noti dall'Esattore alla propria Associazione, la quale provvederà a comunicarli alla Organizzazione dei lavoratori segnalata dall'interessato ».

Art. 69.

Ferma ogni altra parte, i commi 1° e 2° vengono modificati come segue:

« Quando un lavoratore sia sottoposto a procedimento penale, l'Esattore determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio e, in questo caso, se debba essere privato anche degli emolumenti, salvo che non vi siano ragioni per l'immediato licenziamento in tronco a sensi dell'articolo 65 lettera *l)*.

Nel caso di condanna per reato punibile con la pena restrittiva della libertà personale, è in facoltà dell'Esattore di applicare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 65 non escluso il licenziamento in tronco ».

Art. 70.

Viene modificato come segue:

« Durante la privazione degli emolumenti per punizione, a sensi dell'art. 65 lettera *h)*, e nel caso di sospensione dal servizio di cui agli articoli 67 e 69, gli assegni familiari vengono corrisposti alla famiglia del dipendente alla quale, a giudizio dell'Esattore, potrà essere accordato anche un assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile ».

Art. 71.

Resta invariato.

Art. 72.

Resta invariato.

CAPITOLO XI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 73.

Viene modificato come segue:

« La disdetta per il licenziamento ad iniziativa dell'Esattore deve essere comunicata al dipendente mediante lettera raccomandata con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

1) nel caso di anzianità di servizio effettivo inferiore ai cinque anni, purchè sia stato superato il periodo di prova:

per i funzionari	giorni	80
per gli impiegati e gli ufficiali esattoriali	»	65
per i messi notificatori	»	50
per il personale subalterno . . .	»	30

2) nel caso di anzianità di servizio inferiore ai dieci anni ma non ai cinque:

per i funzionari . . . . . . giorni 100

per gli impiegati e gli ufficiali esattoriali . . . . » 80

per i messi notificatori . . . . » 60

per il personale subalterno . . . » 40

3) nel caso di anzianità di servizio pari o superiore ai dieci anni:

per i funzionari . . . . . . giorni 120

per gli impiegati e gli ufficiali esattoriali . . . . » 90

per i messi notificatori . . . . » 65

per il personale subalterno . . . » 50

4) nel caso di anzianità di servizio oltre i venti anni:

per i funzionari . . . . . . giorni 135

per gli impiegati e gli ufficiali esattoriali . . . . » 100

per i messi notificatori . . . . » 70

per il personale subalterno . . . » 60

Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

E' in facoltà dell'esattore di far cessare il servizio all'atto stesso della comunicazione della disdetta o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l'obbligo peraltro di corrispondere al dipendente licenziato una indennità pari all'intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all'atto della cessazione stessa ».

Art. 74.

Viene modificato come segue:

« Oltre il preavviso nei termini di cui al precedente articolo o, in difetto, oltre alla corresponsione della indennità corrispondente, quando la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per disdetta da parte dell'Esattore, spetta al lavoratore — con decorrenza dal giorno di assunzione presso l'Esattoria gestita dalla Cassa di Risparmio, Ente equiparato o Monte di Credito su pegno e, comunque, con effetto non anteriore al 1° gennaio 1937 — una indennità di anzianità nella misura di una mensilità della intera retribuzione per ogni anno di servizio prestato da liquidarsi secondo le norme che regolano il Fondo di Previdenza di cu all'art. 110 del T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 4 maggio 1936, n. 971; per il periodo precedente resta fermo il trattamento in atto al 1° gennaio 1942.

L'ammontare dei compensi percentuali agli ufficiali esattoriali e ai messi notificatori, agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sarà commisurato sulla media dell'ultimo triennio e se il lavoratore non abbia ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media degli anni di servizio prestato presso la esattoria ».

Art. 74-*bis*.

Dopo l'art. 74 viene aggiunto un articolo col numero 74-*bis* del seguente testo:

« Al lavoratore che sia licenziato ai sensi dell'articolo 73 e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno due anni, viene corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di cui agli artt. 73 e 74, una speciale indennità interamente a carico dell'esattore — non computabile ad alcun effetto avendo carattere di erogazione « una tantum » — in misura pari alla retribuzione, comprensiva dei ratei delle gratifiche natalizie e di bilancio, per il seguente numero di giorni:

1) nel caso di anzianità di servizio effettivo ai due anni ed inferiore ai cinque . . . . giorni 75

2) nel caso di anzianità di servizio inferiore ai dieci anni ma non ai cinque . . . . » 100

3) nel caso di anzianità di servizio pari o superiore ai dieci anni . . . . » 125

4) nel caso di anzianità di servizio superiore ai venti anni . . . . » 150

L'indennità di cui al presente articolo non viene corrisposta nei seguenti casi:

a) quando il lavoratore licenziato abbia conseguito il diritto ad un trattamento pensionario per servizio comunque prestato alle dipendenze di esattorie-tesorerie o ricevitorie delle imposte dirette;

b) quando il lavoratore licenziato abbia riportato consecutivamente nei tre anni antecedenti al licenziamento la qualifica di « insufficiente ».

Rimane comunque esclusa la corresponsione della indennità prevista dal presente articolo quando la risoluzione del rapporto di lavoro abbia a verificarsi per una delle cause indicate nell'articolo 74-*ter* ».

Art. 74-*ter*.

Dopo l'art. 74-*bis* viene aggiunto un articolo col numero 74-*ter* del seguente testo:

« Oltre che per disdetta da parte dell'Esattore a sensi dell'articolo 73 il rapporto di lavoro può risolversi anche:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso degli articoli 35 ultimo comma, 43 penultimo comma, 50, 55 ultimo comma;

b) per licenziamento disciplinare in tronco a sensi dell'art. 65, lett. *l*);

c) per matrimonio del personale femminile, gravidanza, puerperio;

d) per cessazione in seguito a malattia o infortunio ai sensi dell'art. 43 ultimo comma;

e) per richiesta del lavoratore nel caso di retrocessione previsto dall'art. 65, lett. *i*);

f) per morte ».

Art. 75.

Viene modificato come segue:

« Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dal lavoratore all'Esattore, mediante lettera raccomandata, con il preavviso di un mese per i fun-

zionari e gli impiegati e di 15 giorni per il personale subalterno. In difetto l'Esattore tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità sostitutiva del preavviso.

E' in facoltà dell'Esattore di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario una somma pari alla intera retribuzione fino alla scadenza stessa.

Al lavoratore dimissionario viene liquidata l'indennità di anzianità nelle seguenti misure:

l'identico trattamento previsto dall'art. 74 se il lavoratore abbia anzianità di servizio superiore ai 10 anni;

mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio se il lavoratore abbia meno di 10 anni di servizio ma più di due.

La liquidazione ha luogo secondo le norme che regolano il Fondo di Previdenza di cui all'art. 110 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Nota a verbale

Fino a quando il Fondo di Previdenza sopra citato non assicurerà la corresponsione dell'intero importo dell'indennità di anzianità prevista per i dimissionari dal presente articolo, la differenza fra l'importo spettante al lavoratore e quello liquidato dal Fondo viene corrisposta a carico dell'Azienda.

Art. 76.

Viene sostituito dal seguente:

« Nel caso di licenziamento disciplinare in tronco previsto dalla lett. *l*) dell'art. 65 non è dovuta al lavoratore alcuna indennità o liquidazione.

Il licenziamento disciplinare in tronco ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato.

Qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il provvedimento ha effetto legale dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la comunicazione, diretta allo interessato all'ultimo domicilio da lui denunciato all'Esattore.

Il provvedimento stesso ha effetto legale dal momento in cui il lavoratore è stato sospeso dal servizio, quando faccia seguito alla sospensione ».

Art. 77.

Viene sostituito dal seguente:

« Al personale femminile che intende risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, ai sensi dell'art. 74-*ter* lett. *c*): spetta l'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 74 purchè la cessazione dal servizio abbia luogo entro i 6 mesi precedenti o successivi alla data del matrimonio, indennità da liquidarsi secondo le norme che regolano il Fondo di Previdenza di cui all'art. 110 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'art. 1 del regio decreto legge 4 maggio 1936, n. 971.

La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che intenda risolvere il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, sempre ai sensi dell'art. 74-*ter* lett. *c*), a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o non oltre i 6 mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere denunciate con certificato medico ».

Art. 78.

Viene sostituito dal seguente:

« Quando la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo per malattia o infortunio ai sensi dell'articolo 43, ultimo comma, ovvero dietro richiesta del lavoratore in seguito a retrocessione ai sensi dell'articolo 65, lett. *i*), viene corrisposta al lavoratore stesso l'indennità di anzianità nella medesima misura prevista dall'art. 74, da liquidarsi secondo le norme che regolano il Fondo di Previdenza di cui all'art. 110 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dallo art. 1 del regio decreto legge 4 maggio 1936, n. 971 ».

Art. 78-*bis*.

Dopo l'art. 78 viene aggiunto un articolo col numero 78-*bis* del seguente testo:

« Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore, vengono corrisposte agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura indicata all'art. 73 e l'indennità di anzianità nella stessa misura prevista dall'art. 74, da liquidarsi, quest'ultima, secondo le norme che regolano il Fondo di Previdenza di cui all'art. 110 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'art. 1 del regio decreto legge 4 maggio 1936, n. 971 ».

Art. 78-*ter*.

Dopo lart. 78-*bis* viene aggiunto un articolo col numero 78-*ter* del seguente testo:

« In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, oltre al trattamento previsto dal presente Contratto, compete al lavoratore o ai suoi aventi diritto, in quanto spetti, la liquidazione dell'eventuale Fondo di Previdenza Aziendale secondo le norme e le disposizioni stabilite dal regolamento del Fondo stesso. ».

Art. 79.

Resta invariato.

Art. 80.

Resta invariato.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE SUBALTERNO

Art. 81.

Resta invariato.

Art. 82.

Resta invariato.

Art. 83.

Resta invariato.

Art. 84.

Resta invariato.

CAPITOLO XIII

NORME RIGUARDANTI GLI OPERAI, LE GUARDIE NOTTURNE E DIURNE ED IL PERSONALE DI FATICA

Art. 85.

Resta invariato.

Assunzione e doveri di servizio

Art. 86.

Resta invariato.

Art. 87.

Resta invariato.

Art. 88.

Resta invariato.

Art. 89.

Resta invariato.

Trattamento economico

Art. 90.

Resta invariato.

Art. 91.

Ferma ogni altra parte, il primo ed il secondo comma vengono modificati come segue:

« Entro il 20 dicembre verrà corrisposta una gratifica natalizia di importo pari alla mensilità del mese di dicembre, escluse le indennità che vengono corrisposte per 12 mesi per accordi economici nazionali o integrativi.

Dopo l'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità conteggiata come per la gratifica natalizia salvo le particolari eccezioni che potranno essere contemplate dai contratti integrativi ».

Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Ferie e licenze

Art. 92.

Viene modificato come segue:

« L'orario normale di lavoro non potrà superare le 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere, con 4 ore nella mattinata di sabato.

Nelle giornate di sabato l'orario potrà essere di 5 ore purchè l'orario complessivo di lavoro settimanale non superi le 44 ore.

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, fra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l'inizio del primo del giorno seguente dovranno intercorrere non meno di 12 ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per i fuochisti ed autisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30, ferma restando la durata settimanale di lavoro prevista dal primo comma del presente articolo.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, l'Esattore potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno domenicale, però nel limite di 5 ore, salvo il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l'orario di cui al comma precedente.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno stabilito per il riposo settimanale, dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana, e di percepire una maggiorazione del 20 % sulla paga oraria.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Il lavoro compiuto in tutti gli altri giorni festivi sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25 % ».

Art. 93.

Ferma ogni altra parte, il primo comma viene modificato come segue:

« Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà dell'Esattore di richiedere prestazioni straordinarie, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge. Le prestazioni straordinarie saranno retribuite con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 20 % ».

Art. 94.

Resta invariato.

Art. 95.

Viene interamente sostituito dal seguente:

« Al personale spetta di diritto ogni anno, secondo i turni stabiliti dall'Esattore e normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza

ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata è così determinata:

durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di . . . . giorni 9

da oltre un anno e fino a 10 anni di servizio . . . . » 15

da oltre 10 anni e fino a 15 anni di servizio . . . . » 21

con oltre 15 anni di servizio . . . . » 25

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo, nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per licenziamento disciplinare, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso verrà liquidata la paga corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della paga del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, escluso quello di malattia non superiore a sei mesi, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Esattore, non saranno computati nella durata delle ferie ».

Art. 96.

Resta invariato.

Malattie

Art. 97.

Viene interamente sostituito dal seguente:

« Nel caso di malattia o infortunio accertati, il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario, nonchè agli assegni familiari, per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mesi ed un massimo di 12.

I periodi suindicati sono aumentati del 50 %, con un minimo globale di 8 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tubercolosi o di accertata necessità di cura per la stessa malattia.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei 4 mesi precedenti.

Perdurando la malattia oltre i termini sopra indicati, il dipendente sarà posto in aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi.

Durante l'aspettativa cessa la corresponsione degli emolumenti, salvo gli assegni familiari.

Trascorso anche l'intero periodo di aspettativa senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute, con diritto del dipendente stesso al trattamento previsto dall'art. 106.

L'aspettativa per malattia cessa anche quando, in seguito agli accertamenti medici disposti dall'Esattore, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata ».

Art. 98.

Viene modificato come segue:

« Il trattamento di assistenza malattia del personale è assicurato mediante la iscrizione al competente Ente di assistenza.

L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità delle disposizioni in vigore ».

Servizio militare

Art. 99.

Viene sostituito dal seguente:

« In caso di chiamata alle armi l'Esattore conserverà il posto al lavoratore.

Al personale chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva verrà corrisposta una mensilità di retribuzione. Il periodo di assenza per il servizio di leva non verrà computato ad alcun effetto.

In caso di richiamo alle armi al personale sarà praticato il trattamento previsto dalla legge ».

Art. 100.

Viene modificato come segue:

« Chi abbia lasciato il servizio per chiamata alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Esattore entro 30 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore ».

Ricompense e disposizioni disciplinari

Art. 101.

Resta invariato.

Art. 102.

Resta invariato.

Art. 103.

Ferma ogni altra parte, il terzo comma viene modificato come segue:

« I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 102, qualora il lavoratore abbia notificato per iscritto all'Esattore l'Organizzazione Sinda-

cale di appartenenza, dovranno essere subito resi noti dall'Esattore alla propria Associazione che provvederà a comunicarli alla Organizzazione dei lavoratori segnalata ».

Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 104.

Viene modificato come segue:

« La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla cessazione del periodo di aspettativa per malattia di cui al quarto comma dell'art. 97;

b) per esonero dal servizio in seguito a malattia (sesto comma dell'art. 97);

c) per matrimonio del personale femminile, gravidanza e puerperio;

d) per licenziamento disciplinare a sensi dell'art. 102 lettera *d*);

e) per scioglimento del contratto da parte dell'Esattore con regolare disdetta;

f) per morte.

Art. 105.

Viene modificato come segue:

« Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 15 giorni. In difetto, l'Esattore tratterrà dalle competenze spettanti al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva. E' in facoltà delle parti, al momento della presentazione delle dimissioni, di concordare una abbreviazione o un prolungamento del termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso. Tuttavia è in facoltà dell'Esattore di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario la intera retribuzione fino alla scadenza stessa ».

Art. 106.

Viene modificato come segue:

« Quando la cessazione del rapporto avvenga ai sensi della lettera *d*) dell'art. 104, non spetta alcun preavviso nè indennità.

Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Esattore e non per motivi di cui al precedente comma e dopo superato il periodo di prova di cui all'art. 86, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 30 giorni o, in difetto, la corrispondente indennità sostitutiva. In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso compete agli aventi diritto. Inoltre, al dipendente, o agli aventi diritto in caso di morte, sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio prestato presso l'esattoria, una indennità commisurata alla paga normale pari a:

15 giornate per ogni anno di servizio compiuto, quando il rapporto di lavoro si risolva o la morte intervenga prima del compimento del 10° anno di servizio;

20 giornate per ogni anno di servizio compiuto, quando il rapporto di lavoro si risolva o la morte intervenga dopo il compimento del 10° anno di servizio ».

Art. 107.

Resta invariato.

Art. 108.

Resta invariato.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE (1)

Dichiarazione a verbale.

Nel procedere alla firma della Convenzione modificativa ed aggiuntiva del Contratto Collettivo Nazionale 13 dicembre 1941 per il personale dipendente dalle Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati, e Monti di Credito su Pegno, le parti dichiarano quanto segue:

1) per gestioni speciali ai sensi di quanto previsto al punto *d*) dell'art. 1-*bis* devono intendersi attività o nuclei distinti non aventi una diretta relazione con la funzione esattoriale quali ad esempio le mense, le colonie, le gestioni di tipografia e legatoria, ecc.;

2) resta intesa che qualora le disposizioni in atto:

a) in materia di turni continuati di lavoro per il personale addetto alle macchine dei centri meccanografici appartenente al « ramo credito » degli Istituti gestori;

b) in materia di orario di lavoro per i guardiani diurni e notturni, i fuochisti, e gli autisti pure appartenenti al ramo credito degli Istituti gestori,

vengono variate, analoghe modificazioni verranno apportate con la stessa decorrenza per il personale corrispondente esattoriale alle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 29-*bis* e nell'art. 92 del Contratto nazionale 13 dicembre 1941 con le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dalla suddetta convenzione.

Resta inteso, altresì, che nelle aziende presso le quali alla data del 27 luglio 1957 sia in atto per il personale del ramo credito degli Istituti gestori citati ai punti *a*) e *b*) un orario diverso da quello previsto dai predetti articoli, tale diverso orario verrà anche mantenuto per il corrispondente personale esattoriale;

3) le aziende che sino alla data di entrata in vigore della convenzione modificativa ed aggiuntiva 27 luglio 1957 avessero liberamente ritenuto di erogare una indennità a titolo di mancato preavviso nei casi di cessazione dal servizio per scadenza del periodo di aspettativa per malattia continueranno ad attenersi a tale criterio.

(1) Il presente capitolo è stato sostituito dal Capo II della Convenzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 LUGLIO 1958 SULLE FERIE SPETTANTI AGLI IMPIEGATI ED AI FUNZIONARI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA BANCHE

Il giorno 12 luglio 1958, in Roma, nella sede della A.N.E.R.T., via Nazionale n. 243,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal Presidente gr. uff. *Pietro Mancini,* assistito dal Segretario generale comm. dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione sindacale composta dai sigg. rag. *Alberto Gramegna;* dott. *Gaetano Sasso* e dott. *Pietro Tossini:*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.), rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Aldo Zerbi* e dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni* e *Salvatore Costante* e dal sig. *Gorino Gorini Bruno*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI TRIBUTARI E DELLE ASSICURAZIONI (F.I.L.S.T.A.), rappresentata dal Segretario generale sig. *Vito Angelini,* assistito dal sig. *Guido Antonini;*

il SINDACATO NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO ESATTORIE RICEVITORIE II.DD. E TESORERIE COMUNALI rappresentato dal rag. *Alfredo Santomartino.*

Nell'intento di dare, in via eccezionale, anticipata esecuzione ad una nuova disciplina del trattamento di ferie, con riserva di completare la regolamentazione della materia in sede di stipulazione del contratto normativo di lavoro, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1939 è modificato come segue:

La durata delle ferie è commisurata all'anzianità di servizio, e precisamente è:

1) *per i funzionari*:

a) di giorni 25 in caso di anzianità non superiore a 5 anni;

b) di giorni 30 in caso di anzianità superiore ai 5 anni.

2) *per gli impiegati ed impiegate*:

a) di tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'assunzione;

b) di giorni 18 dall'anno sucessivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione sino a 3 anni di anzianità;

c) di giorni 21 in caso di anzianità da tre a 10 anni;

d) di giorni 25 in caso di anzianità da 10 a 15 anni;

e) di giorni 30 in caso di anzianità superiore ai 15 anni.

Per i capi ufficio sino a 5 anni di anzianità il periodo di ferie non può essere inferiore a giorni 25 ed a giorni 27 per anzianità superiore.

Art. 2.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Art. 3.

Il presente contratto si applica nei confronti del personale esattoriale dipendente da Banche il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1939, ha validità dal 1° gennaio 1958 ed ha carattere provvisorio fino a che non sarà provveduto alla stipulazione del contratto nazionale di categoria. Esso si applica al personale in servizio alla data del 12 luglio 1958 e a quello successivamente assunto.

Nei confronti dei dipendenti che avendo già fruito delle ferie avessero diritto ad un maggior periodo feriale, la differenza di ferie sarà attribuita come supplemento da fruire entro il 31 dicembre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 11 AGOSTO 1958 SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA BANCHE

Il giorno 11 agosto 1958, in Roma, presso la sede dell'A.N.E.R.T., via Nazionale n. 243;

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A.N.E.R.T.), rappresentata dal suo Presidente gr. uff. *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale comm. dott. *Elio Silvestrini* e dalla Commissione Sindacale composta dai sigg. rag. *Alberto Gramegna*, dott. *Gaetano Sasso* e dott. *Pietro Tossini;*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.), rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Aldo Zerbi* e dai Segretari nazionali sigg. *Domenico Cerroni* e *Salvatore Costante;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI TRIBUTARI E DELLE ASSICURAZIONI (F.I.L.S.T.A.), rappresentata dal Segretario generale sig. *Vito Angelini*, assistito sigg. *Antonio Cerroni* e *Guido Antonini;*

il SINDACATO NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO ESATTORIE RICEVITORIE II.DD. E TESORERIE COMUNALI rappresentato dal rag. *Alfredo Santomartino*.

Nell'intento di dare in via eccezionale anticipata esecuzione ad una nuova disciplina del trattamento di malattia per gli esattoriali dipendenti da Banche con riserva di completare la regolamentazione della materia in sede di stipulazione del contratto normativo di lavoro, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il 1° e 2° comma dell'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1939 sono modificati come segue:

Nei casi di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell'intera retribuzione per il periodo:

a) di mesi 5 se abbia anzianità di servizio sino a 5 anni;

b) di mesi 6 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) di mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) di mesi 10 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

e) di mesi 12 se l'anzianità superi i 20 anni.

Art. 2.

L'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1939 è sostituito dal seguente:

Ai fini del computo del trattamento di cui allo articolo di cui sopra si cumulano i periodi di malattia verificatisi nei sei mesi precedenti fermo che per l'ultimo periodo non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 3.

Il presente contratto entra in vigore alla data della stipulazione ed ha carattere provvisorio fino a che non sarà provveduto alla stipulazione del contratto nazionale di categoria.

Nota a verbale.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo 11 agosto 1958 relativo al trattamento di malattia ha carattere del tutto contingente e potrà essere sostituito, nel contratto normativo per i dipendenti esattoriali da Banche in corso di discussione, da una diversa regolamentazione più favorevole ai lavoratori.

Restano altresì fermi eventuali trattamenti aziendali più favorevoli.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 LUGLIO 1959 RELATIVO ALLA NUOVA MISURA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE GESTITE DA CASSE DI RISPARMIO, ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Il giorno 30 luglio 1959 in Roma,

tra

l'A.N.E.R.T.

e

la F.I.L.E.

il Sindacato Nazionale Personale Direttivo

la F.I.L.S.T.A.

premesso che i lavoratori dipendenti da Esattorie - Tesorerie e Ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno fanno capo, per quanto concerne l'erogazione degli assegni familiari, alla Cassa Unica Assegni Familiari del settore « credito »;

che per i lavoratori del ramo credito dipendenti da Banche, Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno le Organizzazioni sindacali delle aziende e dei lavoratori stessi hanno determinato di chiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di promuovere un'apposito provvedimento diretto ad elevare, con decorrenza 1° luglio 1959, la misura degli assegni familiari per il settore « credito » da L. 5.356 a L. 6.500 con conglobamento, in detto aumento, delle quote maturate a carico delle Aziende per effetto della scala mobile, a tutto il 30 giugno 1959;

s'impegnano ad inoltrare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale uguale richiesta per i lavoratori dipendenti da Esattorie - Tesorerie e Ricevitorie gestite da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno.

Resta inteso che anche per tali lavoratori la scala mobile continuerà ad applicarsi agli assegni familiari, secondo il sistema in atto, nella misura di L. 5.356.

Le quote derivanti da eventuali aumenti di scala mobile applicati a partire dal 1° luglio 1959 non saranno corrisposte fino a quando l'importo totale dell'assegno originario di L. 5.356 e delle successive variazioni per scala mobile non avrà raggiunto le L. 6.500. Quando l'assegno globale avrà superato le 6.500 lire, le quote predette verranno corrisposte limitatamente all'eccedenza del suddetto importo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 LUGLIO 1959 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il giorno 30 luglio 1959, in Roma, nella sede dell'A.N.E.R.T., via Nazionale n. 243,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ESATTORI E RICEVITORI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEI TESORIERI DEGLI ENTI LOCALI (A. N. E. R. T.), rappresentata dal Presidente gr. uff. *Pietro Mancini*, assistito dal Segretario generale comm. dott. *Elio Silvestrini*, dell'avv. *Raffaele Fornario* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini*, comm. *Paolo Bottero*, dott. *Luciano Campini*, avv. *Vincenzo D'Alfonso*, avv. *Eduardo Gaeta*, rag. *Alberto Gramagna*, avv. *Arcangelo Matteucci*, dott. *Gaetano Sasso*, comm. dott. *Gastone Todesco*, cav. *Raffaele Zaccagnini*;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ESATTORIALI (F.I.L.E.), rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Aldo Zerbi*, assistito dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni*, *Salvatore Costante*, dott. *Celestino De Robertis*, dott. *Egidio Garneri*, rag. *Foscaro Grompi*, *Salvatore Impallomeni*;

il SINDACATO NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO ESATTORIE - RICEVITORIE DELLE II.DD. E TESORERIE COMUNALI, rappresentato dal Presidente dott. *Vito Vascellaro*, dal Vice Presidente sig. *Calogero Licata*, dal Consigliere nazionale dott. *Renato Scopetani*, assistiti dal Direttore della Federazione Nazionale del personale direttivo rag. *Leonardo Caputo*;

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ESATTORIALI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario generale sig. *Giuseppe Grasso*, assistito dai Segretari nazionali signori cav. *Mario Sasso del Verme*, comm. *Eduardo Stendardo*, dal Consigliere nazionale sig. *Antonio Passeggio*, con l'assistenza del cav. rag. *Nando De Camillis* in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)

premesso che col 31 dicembre 1958 sono venuti a scadere l'accordo nazionale economico stipulato il 27 febbraio 1957 ed i relativi accordi economici integrativi aziendali, riguardanti il trattamento economico dei funzionari delle Esattorie - Tesorerie e Ricevitorie delle Imposte Dirette;

che col 31 dicembre 1959 è prevista la scadenza — previa disdetta — del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazionale 27 luglio 1957 e dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati o da stipularsi ai sensi del capo II, lettera *f)* di detta convenzione, riguardanti il personale esattoriale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno;

che sono in corso di discussione i contratti collettivi nazionali di lavoro normativi per gli esattoriali dipendenti da Banche e per quelli dipendenti da esattori privati, che sostituiranno il contratto nazionale collettivo di lavoro 31 dicembre 1939 e successive modifiche;

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazionale 27 luglio 1957 e dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati o da stipularsi ai sensi del capo II, lettera *f)* di detta convocazione, riguardanti il personale esattoriale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno viene prorogata al 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dalla convenzione stessa. I contratti collettivi nazionali di lavoro normativi in corso di discussione che verranno stipulati tra gli esattoriali dipendenti da banche e per quelli dipendenti da esattori privati, in sostituzione del contratto collettivo 31 dicembre 1939 e successive modifiche, avranno scadenza il 31 dicembre 1962.

Nota a verbale.

Nel periodo di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazionale 27 luglio 1957, riguardante il personale esattoriale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno, l'A.N.E.R.T. potrà esaminare richieste di modificazioni al suddetto contratto che venissero avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, riferentisi esclusivamente a norma non aventi riflessi economici.

Resta sin d'ora precisato che non potranno rientrare nel suddetto esame richieste concernenti il capitolo « Cessazione del rapporto di lavoro » o modifiche allo orario di lavoro, salva la possibilità di attuazione di un orario di lavoro estivo come previsto dalla prima nota a verbale relativa all'art. 29 del contratto nazionale di cui trattasi.

Art. 2.

L'accordo nazionale economico stipulato il 27 febbraio 1957 ed i relativi accordi integrativi aziendali, riguardanti il trattamento economico dei Funzionari delle Esattorie - Tesorerie e Ricevitorie delle Imposte Dirette sono prorogati al 31 dicembre 1962 fermi restando i termini e le modalità di disdetta previste dall'art. 9 di tale accordo.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, e fino al 31 dicembre 1962 alla specifica indennità funzionari, negli importi in vigore al 31 dicembre 1959 — presso le aziende nelle quali esista — verrà apportato un aumento pari al 9% delle misure in atto per tale indennità al 31 dicembre 1958.

Art. 4.

L'applicazione del presente accordo nei confronti delle Esattorie - Tesorerie e Ricevitorie gestite da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno nonchè da Istituti di credito di diritto pubblico è subordinata all'approvazione dei competenti organi amministrativi secondo le norme di legge e statutarie.

Nota a verbale.

Le parti contraenti si danno reciproco atto che gli assegni *ad personam* asorbibili eventualmente ancora esistenti di cui all'accordo relativo alla soppressione delle maggiorazioni di contingenza per persone a carico stipulato nell'anno 1956 verranno assorbiti, con le modalità stabilite dall'accordo stesso, nei miglioramenti del trattamento economico derivanti ai funzionari dal presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, anche per effetto dell'aumento apportato dalla stessa data alle retribuzioni del personale impiegatizio.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 LUGLIO 1959 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE, ESCLUSI I FUNZIONARI

Il giorno 30 luglio 1959, in Roma, nella sede dell'A.N.E.R.T., via Nazionale n. 243,

tra

l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti Locali (A.N.E.R.T.), rappresentata dal suo Presidente gr. uff. *Pietro Mancini,* assistito dal Segretario generale comm. dott. *Elio Silvestrini,* dell'avv. *Raffaele Fornario* e dalla Commissione sindacale composta dai signori dott. *Vittorio Alberini,* comm. *Paolo Bottero,* dott. *Luciano Campini,* avv. *Vincenzo D'Alfonso,* avv. *Eduardo Gaeta,* rag. *Alberto Gramegna,* avv. *Arcangelo Matteucci,* dott. *Gaetano Sasso,* comm. dott. *Gastone Todesco,* cav. *Raffaele Zaccagnini;*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E.), rappresentata dal Segretario responsabile dott. *Aldo Zerbi,* assistito dai Segretari nazionali signori *Domenico Cerroni, Salvatore Costante,* dott. *Celestino De Robertis,* dott. *Egidio Garneri,* rag. *Foscaro Grompi, Salvatore Impallomeni;*

il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario generale sig. *Giuseppe Grasso,* assistito dai Segretari nazionali signori cav. *Mario Sasso del Verme,* comm. *Eduardo Stendardo,* dal Consigliere nazionale sig. *Antonio Passeggio;*

il Sindacato Nazionale Ufficiali e Messi Esattoriali, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario nazionale sig. *Antonio Cerroni* e dai Consiglieri nazionali signori *Guido Antonini, Aldo D'Innocenti, Vincenzo Giordano;*

assistiti questi ultimi due Sindacato dal rag. cav. *Nando de Camillis* in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.).

premesso che col 31 dicembre 1958 sono venuti a scadere l'accordo nazionale economico stipulato il 30 luglio 1956 ed i relativi accordi economici integrativi aziendali, riguardanti i lavoratori dipendenti da Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie delle Imposte dirette, esclusi i funzionari;

che col 31 dicembre 1959 è prevista la scadenza — previa disdetta — del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazionale 27 luglio 1957 e dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati o da stipularsi ai sensi del Capo II, lettera *f)* di detta convenzione, riguardanti il personale esattoriale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno;

che sono in corso di discussione i contratti collettivi nazionali di lavoro normativi per gli esattoriali dipendenti da Banche e per quelli dipendenti da esattori privati, che sostituiranno il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 dicembre 1939 e successive modifiche;

a seguito delle richieste avanzate all'A.N.E.R.T. dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori esattoriali e nell'intento di realizzare una sistemazione della disciplina contrattuale (economica e normativa) per tutti i predetti lavoratori, esclusi i funzionari;
si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazionale 27 luglio 1957 e dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati o da stipularsi ai sensi del Capo II lettera *f)* di detta convenzione, riguardanti il personale esattoriale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e monti di credito su pegno, viene prorogata al 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dalla convenzione stessa.

I contratti collettivi nazionali di lavoro normativi in corso di discussione che verranno stipulati per gli esattoriali dipendenti da Banche e per quelli dipendenti da esattori privati, in sostituzione del contratto collettivo 31 dicembre 1939 e successive modifiche, avranno scadenza non anteriore al 30 giugno 1962 e non posteriore al 31 dicembre 1962.

Nota a verbale.

Nel periodo di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1941 modificato con la convenzione nazion. 27 luglio 1957, riguardante il personale esattoriale dipendente da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno, l'A.N.E. R.T. potrà esaminare richieste di modificazioni al suddetto contratto che venissero avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, riferentisi esclusivamente a norme non aventi riflessi economici.

Resta sin d'ora precisato che non potranno rientrare nel suddetto esame richieste concernenti il capitolo « Cessazione del rapporto di lavoro » o modifiche allo orario di lavoro, salva la possibilità di attuazione di un orario di lavoro estivo come previsto dalla prima nota a verbale relativa allo art. 29 del contratto nazionale di cui trattasi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 alle seguenti voci del trattamento economico aziendalmente in atto al 31 dicembre 1959: stipendio ed eventuale integrazione, indennità di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di contingenza, indennità di mensa, diarie (e relativo concorso spese di contingenza) ed altre eventuali voci (con esclusione dell'indennità di rischio, delle indennità di caropane, degli assegni familiari e relativi assegni integrativi e *ad personam* assorbibili di cui al citato accordo 18 aprile 1956) sarà applicato un aumento pari al 6% delle voci stesse nelle misure in atto al 31 dicembre 1958.

Nei riguardi dei lavoratori esattoriali dipendenti da Casse di risparmio (compresi gli Enti equiparati e i Monti di credit su pegno) le quali per il proprio personale del ramo credito appl. assero per le suddette singole voci del trattamento economico un aumento percentuale diverso dal 6% verrà adottata la stessa diversa misura di aumento.

Per i lavoratori esattoriali dipendenti da esattorie - tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno e per quelli dipedenti da banche il limite massimo di popolazione per l'inquadramento dei Comuni nella 5ª categoria agli effetti della corresponsione delle indennità di contingenza e di mensa è fissato in 3.000 abitanti, e decorre dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

Entro il mese di novembre 1959 le parti si incontreranno per esaminare i problemi relativi alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile ed all'aumento dell'indennità di rischio.

Per quanto riguarda il settore degli esattori privati verrà inoltre riveduta la misura delle indennità di carica.

La decorrenza di quanto potrà venire concordato in materia viene fin d'ora fissata al 1° gennaio 1960.

Art. 4.

Salvo quanto previsto all'art. 1, il presente accordo avrà scadenza il 30 giugno 1962.

Art. 5.

L'applicazione del presente accordo nei confronti delle esattorie - tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio, Enti equiparati e Monti di credito su pegno nonchè da Istituti di credito di diritto pubblico è subordinata all'approvazione dei competenti organi amministrativi secondo le norme di legge e statutarie.

Nota a verbale.

Le parti contraenti si danno reciproco atto che gli assegni *ad personam* assorbibili, eventualmente ancora esistenti, di cui all'accordo 18 aprile 1956 relativo alla soppressione delle maggiorazioni di contingenza per persone a carico, verranno assorbiti dai miglioramenti del trattamento economico previsti dagli articoli 2 e 3 del presente accordo a decorrere dal 1° gennaio 1960, con le modalità stabilite dal citato accordo 18 aprile 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151745) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.